



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 28/09/2017

Del. Nr. 53

Oggetto: AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA. SOCIETA' PARTECIPATE. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Settembre, alle ore 20:00 nella Sede Municipale, premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1 convocazione. All'appello risultano:

FILIPPI	STEFANO	Presente
GROSSULE	MICHELE	Assente
GASTALDELLO	ATTILIO	Presente
STOPPATO	MATTIA	Presente
RIGO	GIANCARLO	Presente
PERBELLINI	ANNALISA	Presente
MASOTTO	GIADA	Assente
FIOCCO	GINO	Presente
BRINA	DAVIDE	Presente
PICCOLI	GIANLUIGI	Presente
BIMBATO	DAVIDE	Presente
FALAVIGNA	ANNA	Presente
GAMBACORTA	MARTINA	Presente
VANTINI	FEDERICO	Assente
CHIEPPE	ANDREA	Assente
PERBELLINI	ALESSANDRO	Assente
TURELLA	DANIELE	Assente

Presenti n. 11 Assenti n. 6

Presiede il **Presidente** Signor **FILIPPI STEFANO**

Partecipa alla seduta Segretario Generale DE PASCALI ALESSANDRO



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Proposta n. 56

Oggetto: AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA. SOCIETA' PARTECIPATE. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

RILEVATO che, ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative, al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DATO ATTO che per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.2, del “Testo unico”;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., ovvero:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c.7, T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, e le stesse rispettino i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del T.U.S.P., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli stessi soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore, rispetto a detto limite, anche a finalità diverse, fermo il rispetto dall'art. 4, c. 1, T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTA la deliberazione n. 19 della Corte dei Conti – sezione delle autonomie, con la quale vengono dettate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016, nonché approvati i modelli standard degli atti di ricognizione che dovranno essere allegati alle deliberazioni consiliari dei singoli enti;

VISTE le risultanze della ricognizione effettuata, ai fini della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs 175/2016, redatta in conformità ai sopra indicati criteri e delle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 20 dello stesso T.U.S.P., dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta da questo Ente (All. A), nonché le schede (modelli standard), approvati dalla Corte dei conti, debitamente compilate (All. B);

CONSIDERATO che le partecipazioni in società posseduta da questo Ente, alla data del 23 settembre 2016 risultano essere le seguenti:

- SGL Multiservizi srl;
- Lupatotina Gas e Luce srl;
- Farma.Co. srl;
- So.Lo.Ri. spa;
- Acque Veronesi scarl;
- Viveracqua scarl (partecipazione indiretta);

VERIFICATO che, per le partecipazioni possedute nelle suddette società, sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento, come meglio descritte nella ricognizione allegata;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICORDATO che, a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall'articolo 15 del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il “portale” online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

RITENUTA la competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, giusto verbale n.16 del 21 settembre 2017;

DATO ATTO che la competente Commissione Consiliare ha esaminato la presente proposta di deliberazione nella seduta del 27/09/2017;

SI PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come da allegati A e B alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre, a norma di quanto previsto dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. che:
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente e gli interventi come riportato nell'allegato C);

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato rilasciato parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 da parte del responsabile dell'area economico finanziaria;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI: 11



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

CONSIGLIERI ASTENUTI: 2 (Falavigna, Gambacorta)

CONSIGLIERI VOTANTI: 9

VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI CONTRARI: //

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: 11

CONSIGLIERI ASTENUTI: 2 (Falavigna, Gambacorta)

CONSIGLIERI VOTANTI: 9

VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI CONTRARI: //

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Allegato C)

STEFANO FILIPPI – Presidente – “E adesso possiamo a trattare l'ultimo punto, il nono dell'ordine del giorno che riguarda l'area amministrativa e servizi alla persona, ufficio partecipate la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex articolo 24 del decreto legislativo 175 del 2016. Passo la parola alla dottoressa

ATTILIO GASTALDELLO – Sindaco – “Più che il dirigente era l'assessore alle partecipate, magari lo introduco io”.

STEFANO FILIPPI – Presidente – “Prego Sindaco”.

ATTILIO GASTALDELLO – Sindaco – “L'articolo 24 del decreto 175/2016 impone entro il 30 settembre del 2017 una revisione straordinaria delle partecipate perché? Perché da qualche anno ormai dal 2007 noi assistiamo ad un'azione del legislatore che cerca di ridurre le partecipate. Cerca di ridurre le partecipate ma distinguendo tra partecipate che possono, anzi che siano indispensabili per il raggiungimento dei fini istituzionali, e quelle che non lo sono; e tra partecipate che si occupino di determinate materie di intervento e altre per le quali il pubblico, secondo il nostro legislatore, non dovrebbe occuparsi. Ripeto primo intervento nel 2007, poi nel 2014, adesso nel 2016 con la scadenza nel 2017, per cui veniva chiesto agli enti locali di fare una riflessione, una riflessione straordinaria sulla possibilità di mantenere le partecipate o sulla necessità di dismetterle. Voi sapete che in passato, in un recente passato, questa non l'Amministrazione che oggi governa il Paese, ma la precedente Amministrazione, l'Amministrazione comunale durante il mandato del Sindaco Vantini, ha ritenuto di dover procedere alla dismissione di quota parte di due società che sono la Lupatotina Gas e la Farma.Co. Ovviamente questo punto di partenza ha imposto ancora una maggiore serietà e attenzione al lavoro di revisione, ebbene all'esito di questo lavoro con la relazione che è allegata alla delibera questa Amministrazione ritiene che non sussista nessuna necessità di dismettere, se si dismette lo si fa per valorizzare ancor meglio le nostre società, ma non sussiste questo, non sussiste scusate questa necessità perché, come ci ha detto la giurisprudenza partire dal giudice delle leggi della Corte costituzionale ma dalla stessa Corte dei conti, quando vi sono dei servizi che il pubblico riesce a dare anche con società che si occupano di spazi di intervento del privato, ripeto quando ci sono queste agevolazioni, quando ci sono questi scopi, allora è possibile mantenere le partecipate. Ebbene noi abbiamo una “Lupatotina Gas e Luce” che oggi appunto avendo iniziato anche l'erogazione dell'energia elettrica dà un servizio maggiore, che offre uno sportello sul territorio, che prevede lo sportello domiciliare per le persone che hanno più bisogno, che prima di togliere le utenze per i casi dei più bisognosi si confronta con il sociale, che non ultimo riesce a versare soldi nelle casse comunali per interventi sempre nel settore nel settore sociale o altro, ecco queste caratteristiche, ci ha spiegato la giurisprudenza, sono caratteristiche che ci permettono di dire che questa società è strettamente necessaria al perseguimento dei fini dell'Ente. E così pure dobbiamo e possiamo dire per la Farma.Co soprattutto grazie, non questa volta allo statuto, quindi non fin dall'origine, ma soprattutto grazie ad un contratto di affidamento del servizio successivo, del 2016, che ci permetterà di e che ci permette di fare delle azioni sul territorio anche per quanto riguarda i farmaci. Sono tutte indicazioni che sono state indicate chiaramente nella relazione e quindi con questa revisione si completa diciamo così un percorso che abbiamo iniziato da subito con i provvedimenti programmatori, in primis il documento unico di programmazione che abbiamo adottato all'indomani del nostro insediamento, e si crea una prima vera svolta, svolta che era già indicato ovviamente nel programma elettorale, anche in materia di partecipate. Le partecipate sono strumenti importanti per quello che dicevo anche per la Camvo e vanno governati bene, perché uno degli elementi per poterle mantenere è che siano in utile, che non diano problemi economici, ma vanno governati bene a favore del paese sia per i servizi che offrono, sia per il ritorno anche spesso e volentieri in termini economici. E credo che questa delibera finalmente crei quello spartiacque rispetto ad un'azione completamente diversa rispetto al passato. Ricordava il nostro ragioniere capo cioè il dirigente responsabile del servizio economico finanziario che il patrimonio delle partecipate è un patrimonio importante e noi vogliamo mettere questo patrimonio al



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

servizio del paese ancora di più e sempre meglio”.

STEFANO FILIPPI – Presidente – “Grazie Sindaco. Ci sono domande? Nessuna domanda, allora qualcuno vuole intervenire? Interventi? Falavigna prego”.

ANNA FALAVIGNA – Consigliere – “Grazie Presidente e mi sembra quindi che questa Amministrazione stia andando in senso opposto rispetto alle indicazioni del legislatore perché non dismette nulla, però al contempo non valorizza e anzi compra quote. Quindi se il legislatore vorrebbe portare i Comuni a ridurre le partecipate con So.Lo.Ri., con Camvo acquistiamo, quindi aumentiamo il numero delle nostre partecipate, però al contempo non dismettiamo nulla, non valorizziamo perché come nel caso della SGL Multiservizi”.

ATTILIO GASTALDELLO – Sindaco – “E' esattamente il contrario, siamo esattamente in linea con il legislatore perché non andiamo a dismettere cose che non dobbiamo dismettere, e che anzi costituiscono un valore per il paese, non solo le valorizziamo. Perché? Perché valorizziamo le partecipate? Perché andiamo incontro alla specializzazione delle partecipate, sapendo che in un Comune come il nostro avere una partecipata unica che si occupa di cento cose non trova una massa critica sufficiente per svolgere un'azione efficiente, quindi in realtà noi stiamo dando servizi maggiori, non c'era nessuno delle nostre partecipate che erogava l'energia elettrica fino a ieri, la SGL stava svolgendo un servizio non sufficiente, non faceva gli investimenti sufficienti, non diminuiva il consumo di energia, oggi questo risultato viene raggiunto; così pure per quanto riguarda la Farma.Co in passato abbiamo cercato di venderla, facendo spese per fare la vendita, non si è riusciti nemmeno a venderla se non svendendola e oggi invece noi andiamo a valorizzarla ulteriormente in che senso? Dando servizi al territorio, ad esempio abbiamo previsto azioni per la vendita di farmaci a prezzi agevolati per le persone meno abbienti, questo vuol dire sfruttare bene le partecipate e questo vuole il legislatore. Mentre il legislatore vuole che si dismettano quelle partecipate che creano buchi di bilancio o che non servano ai fini istituzionali, noi abbiamo un fine istituzionale fondamentale quello di migliorare la vita nel nostro territorio ed è una cura generale che non solo ci arriva dal 267 del 2000, sì ma prima ancora dall' articolo 118 della Costituzione. E quindi è un'azione perfettamente in linea con quello che chiede oggi il legislatore”.

STEFANO FILIPPI – Presidente – “Grazie Sindaco, Assessore Meroni vuole intervenire? Prego”.

MARIA LUIGIA MERONI – Assessore – “Tutte le società partecipate del Comune possiedono i requisiti previsti dall'articolo 4 della legge 175/2016, cioè rispondono ai criteri dell'articolo 20 del TUSP che è il testo unico delle partecipazioni pubbliche: hanno un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori, vantano un bilancio solido e un fatturato medio per l'ultimo biennio superiore a 500.000 euro, hanno chiuso con un utile gli ultimi cinque anni. Hanno tutti questi requisiti e queste non debbono essere dismesse, chi non ha questi requisiti deve essere dismesso”.

STEFANO FILIPPI – Presidente – “Grazie Assessore Meroni, ci sono altri interventi? Non ci sono più interventi allora Piccoli, prego”.

GIANLUIGI PICCOLI – Consigliere – “Voglio solamente sottolineare l'azione di questa Amministrazione nei riguardi delle partecipate, il fatto di voler valorizzare le amministrazioni e di questo va nel senso del legislatore, quando il legislatore parla a più riprese se è strettamente funzionale, se è strettamente necessario, ecco quindi che a fronte di questa questo vincolo credo che come Amministrazione noi abbiamo dimostrato e dimostreremo che sono strettamente necessarie e che soprattutto le abbiamo valorizzate. Come dice il Sindaco la stessa “Lupatotina Gas” abbiamo ampliato il servizio aggiungendo appunto l'erogazione della dell'energia elettrica quindi credo che quanto ha detto anche il nostro assessore lo Luisa Meroni per quanto riguarda le partecipate credo che questi siano dei criteri più che sufficienti per mantenere aperte e non dismettere le nostre società partecipate”.

STEFANO FILIPPI – Presidente – “Grazie Consigliere altri interventi? Allora se non ci sono più interventi



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

dichiaro chiusa la discussione sul punto. Passiamo alle dichiarazioni di voto, qualcuno vuole fare una dichiarazione di voto? Allora se non ci sono dichiarazioni di voto metto in votazione la proposta di delibera favorevoli? Nove. Contrari? Nessuno. Astenuti? Due (Falavigna, Gambarcorta), la delibera è approvata. Metto in votazione la sua immediata eseguibilità favorevoli? Nove. Contrari? Nessuno. Astenuti? Due (Falavigna, Gambacorta), la delibera è approvata. Abbiamo esaurito tutti i punti dell'ordine del giorno vi ringrazio tutti e vi auguro una buona serata grazie".

La seduta è tolta alle ore 22:50.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 28/09/2017

Parere ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO: AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA. SOCIETA' PARTECIPATE.
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.
175.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE

Lì, 21/09/2017

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA
PERSONA
F.to DOTT.SSA CLAUDIA ZANARDI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere FAVOREVOLE

Lì, 22/09/2017

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to ANDREA ELIFANI



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FILIPPI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE PASCALI ALESSANDRO

ESECUTIVITA'

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

() è diventata esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE PASCALI ALESSANDRO



Città di San Giovanni Lupatoto
Provincia di Verona

**Revisione straordinaria delle partecipazioni
(art. 24 D.Lgs 175 del 2016)**

Ricognizione e relazione tecnica

Indice

1 – Il nuovo quadro normativo	pag. 3
1.1 – Finalità della ricognizione	pag. 3
1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge	pag. 3
1.3 – Società che producono servizi di interesse generale	pag. 4
1.4 – Società di autoproduzione di beni e servizi strumentali	pag. 4
1.5 – Altre partecipazioni ammesse	pag. 5
1.6 – Ulteriori requisiti di ammissibilità	pag. 5
1.7 – Il Piano di razionalizzazione anno 2015	pag. 5
2 – Analisi delle singole partecipazioni	pag. 7
2.1 – Premesse	pag. 7
2.2 - SGL Multiservizi srl	pag. 9
2.2.1 – settore rifiuti	pag.11
2.2.2 – settore gas	pag. 12
2.2.3 – Analisi della partecipazione	pag. 14
2.2.4 – Azioni già intraprese	pag. 15
2.2.5 – Azioni da intraprendere	pag. 16
2.3 – Lupatotina Gas e Luce Srl	pag. 17
2.3.1 – Analisi della partecipazione	pag. 19
2.3.2 – Azioni già intraprese	pag. 22
2.3.3 – Azioni da intraprendere	pag. 23
2.4 – Farma.co Srl	pag. 24
2.4.1 – Analisi della partecipazione	pag. 26
2.4.2 – Azioni già intraprese	pag. 27
2.4.3 – Azioni da intraprendere	pag. 28
2.5 – So.Lo.Ri Spa	pag. 29
2.5.1 – Analisi della partecipazione	pag. 29
2.6 – Acque Veronesi Scarl	pag. 31
2.6.1 – Analisi della partecipazione	pag. 32
2.6.2 – Partecipazioni indirette	pag. 32
3. – Conclusioni	pag. 33

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 – Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce all'art. 24 che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'eventuale alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali, affermatosi nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 325 del 17.11.2010, ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale

e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

1.5 – Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

1.6 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d). La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12quies dell'articolo 26. Quindi: il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019; per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro;
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

1.7 Il Piano di razionalizzazione anno 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;

- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato prima "adottato" dalla Giunta comunale con deliberazione n. 83 del 31/3/2015 e successivamente "approvato" dal Consiglio comunale con deliberazione n. 41 del 28/4/2015.

Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Veneto il 31/3/2015 prot. 13059.

La "relazione conclusiva" sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata licenziata dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 71 del 29/3/2016 e trasmessa alla Corte dei Conti il 31/3/2016, prot. 13796.

2. - Analisi delle singole partecipazioni

2.1 Premessa

Esaurita l'illustrazione del quadro normativo vigente, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

Alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (23 settembre 2016) il Comune possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

1. Società SGL Multiservizi Srl, con una quota del 100%;
2. Società Lupatotina Gas e Luce srl, con una quota del 100%;
3. Società Farma.Co Srl, con una quota del 60%;
4. Società Locale di riscossione – So.Lo.Ri spa, con una quota dello 0,20%;
5. Acque Veronesi scarl, con quota del 2,95%.

Si rimarca che, a norma delle definizioni di cui all'art. 2, lett. f) e g) del TUSP, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ha ad oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in organismi di tipo societario. Pertanto, nella presente relazione non verranno esaminate le partecipazioni del Comune di San Giovanni Lupatoto in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, consorzi, ecc.). Le informazioni dettagliate su tali organismi sono comunque rese disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni Lupatoto, nella sezione dedicata agli organismi partecipati.

Il presente atto racchiude, in un unico documento, anche le indicazioni (prescritte dall'art. 20, comma 2°, del TUSP, richiamato dall'art. 24, comma 1°, del medesimo Testo Unico) circa le modalità e i tempi di attuazione delle misure previste al fine di razionalizzare le partecipazioni in possesso dell'Ente Locale.

Per ciascuna delle società sopra elencate, in cui il Comune di San Giovanni Lupatoto ha partecipazioni dirette o indirette, verranno quindi di seguito indicati:

- i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, numero di partita Iva, data di costituzione, durata della società prevista dallo Statuto, quota di partecipazione del Comune);
- l'oggetto sociale;
- la composizione del capitale sociale;
- il risultato degli ultimi cinque esercizi;
- il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;
- i principali dati economico-patrimoniali;
- l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste;
- le azioni già intraprese, tanto in attuazione del piano di razionalizzazione adottato a norma dell'art. 1, comma 612°, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto nell'ottica delle dichiarate finalità di «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica», esplicitate all'art. 1, comma 2°, del TUSP.

Si evidenzia che, per l'applicazione del parametro di cui all'art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP, la nozione di "fatturato" è inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati dagli altri ricavi e proventi e al netto delle relative rettifiche (vedasi parere n. 54/2017 Corte dei Conti Sezione regionale controllo Emilia Romagna).

Al fine di fornire l'aggiornamento prescritto dall'art. 24, comma 2°, TUSP, in base al quale la presente revisione costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612°, della legge n. 190 del 2014, per ogni società sono anche sinteticamente riepilogate le azioni realizzate ed i risultati conseguiti in attuazione di quanto previsto nel piano operativo di razionalizzazione redatto nel 2015.

2.2. SGL MULTISERVIZI SRL

Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Sede legale Via San Sebastiano n. 6 – San Giovanni Lupatoto
Partita IVA 03521030233
Anno di costituzione: 2005
Scadenza della società: anno 2050
Quota del Comune 100%

Al fine di dare attuazione al processo di razionalizzazione, è in corso il procedimento di modifica dell'oggetto sociale, con approvazione della deliberazione consiliare. Si riporta di seguito sia l'oggetto sociale attuale sia quello risultante dalla proposta di modifica in corso.

Oggetto sociale vigente:

1. l'attività di trasporto e distribuzione del gas per usi plurimi attraverso la rete locale del metanodotto verso i c.d. clienti finali (servizio di vettoriamento);
2. lo svolgimento di tutte le attività riconducibili all'attuazione del servizio di cui sopra (progettazione, costruzione e manutenzione d'impianti e strutture relative alla rete del metanodotto, realizzazione d'allacciamenti attraverso derivazioni d'utenza, posa e gestione dei misuratori, ecc.);
3. l'espletamento d'attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle dei punti precedenti, anche attraverso la costituzione o partecipazione a enti, società, consorzi o altre forme associative, ovvero per la costruzione degli impianti tecnologici relativi al servizio o per lo svolgimento delle proprie attività, nei limiti e secondo le modalità individuate dal D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, e dalle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
4. servizio idrico integrato, come definito dalla Legge n. 36/1994, in esso compresi:
 - captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed agricoli, ivi inclusa l'adozione delle misure idonee a garantire il corretto e razionale uso dell'acqua o quant'altro avente affinità con la tutela dell'ambiente del bacino di pertinenza;
 - collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;
 - depurazione delle acque reflue;
 - autorizzazione all'attivazione degli scarichi degli insediamenti civili o produttivi sversanti nelle pubbliche fognature;
 - controllo della quantità e qualità degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature;
 - svuotamento dei pozzi neri e dei pozzetti stradali;
5. scigliatura delle strade e manutenzione delle aree verdi;
6. ciclo dei rifiuti, in esso compresi la raccolta ed il trasporto, lo spazzamento stradale, la gestione di impianti di stoccaggio, selezione e trattamento a tecnologia semplice e complessa, lo smaltimento finale, la bonifica di discariche abusive;
7. produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;
8. pubblica illuminazione ed illuminazione votiva dei cimiteri;
9. produzione e gestione di calore, gestione di impianti termici;
10. servizio di telecomunicazione;
11. trasporto pubblico di cose e persone in conto proprio e per conto terzi;
12. organizzazione e gestione del servizio di parcheggio a pagamento negli spazi di sosta comunali appositamente individuati;
13. gestione e riscossione dei tributi comunali;

14. svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi sopra individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e canoni dei servizi di cui alle precedenti lettere.

Oggetto sociale in corso di approvazione:

1. l'attività di trasporto e distribuzione del gas per usi plurimi attraverso la rete locale del metanodotto verso i c.d. Clienti finali (servizio di vettoriamento);
2. lo svolgimento di tutte le attività riconducibili all'attuazione del servizio di cui sopra (costruzione e manutenzione d'impianti e strutture relative alla rete del metanodotto, realizzazione d'allacciamenti attraverso derivazioni d'utenza, posa e gestione dei misuratori, ecc.);
3. l'espletamento d'attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle dei punti precedenti, anche attraverso la costituzione o partecipazione a enti, Società, Consorzi o altre forme associative, ovvero per la costruzione degli impianti tecnologici relativi al servizio o per lo svolgimento delle proprie attività, nei limiti e secondo le modalità individuate dal D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 e dalle Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
4. stigliatura delle strade e manutenzione delle aree verdi;
5. ciclo dei rifiuti, in esso compresi la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, lo spazzamento stradale, la gestione di impianti di stoccaggio, selezione e trattamento a tecnologia semplice e complessa, lo smaltimento finale, la bonifica di discariche abusive; gestione di impianti di riciclo e compostaggio nonché di impianti di biogas;
6. produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;
7. pubblica illuminazione; riqualificazione energetica degli edifici, servizio energia e gestione servizi energetici, contabilizzazione/ripartizione dell'energia e del calore, soluzioni necessarie per l'efficienza e per il risparmio energetico degli impianti e degli edifici, installazione, riparazione, manutenzione impianti per l'utilizzo delle energie rinnovabili;
8. installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazione e gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi; servizi di telecomunicazione in genere;
9. elaborazione e commercializzazione applicazioni informatiche "SMART CITY" per la gestione integrata dei servizi ed il relativo utilizzo da parte degli utenti;
10. trasporto pubblico di cose e persone in conto proprio e per conto terzi;
11. organizzazione e gestione del servizio di parcheggio a pagamento negli spazi di sosta comunali appositamente individuati;
12. svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi sopra individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e canoni dei servizi di cui alle precedenti lettere.

Le attività di cui sopra possono essere gestite dalla Società sia in forma diretta sia attraverso il ricorso a Società esterne. La Società può compiere, in modo strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, incluse le prestazioni di garanzie. Può inoltre assumere partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, Società a capitale pubblico o misto per lo svolgimento delle attività di cui sopra e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini istituzionali.

La società inizia ad operare nel marzo 2006, in ottemperanza alle disposizioni di legge che impongono, agli Enti locali, la separazione delle attività di vendita e di distribuzione del gas, lungo la rete locale del metanodotto, di proprietà del Comune di San Giovanni Lupatoto.

Il Comune ha successivamente affidato alla Società anche la gestione del servizio di igiene urbana sul territorio comunale. Oggi il servizio di raccolta dei rifiuti in San Giovanni Lupatoto prevede il periodico ritiro a domicilio delle frazioni secco indifferenziato, umido, carta, plastica e lattine ("raccolta porta a porta") al fine di incrementare l'incidenza della raccolta differenziata, indispensabile per raggiungere gli alti livelli di recupero richiesti dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di San Giovanni Lupatoto in quanto amministrazione pubblica controllante.

2.2.1 - Settore rifiuti

Alla suddetta società è stato affidato il servizio di gestione rifiuti, giusto contratto rep. 3125/s.c. in data 03/07/2006, per la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dal verbale di consegna, disponendo la proroga sino al 31.12.2030 giusta deliberazione consiliare n. 69/2014.

In proposito occorre evidenziare che il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, all'art. 3-bis, così come modificato dall'art. 1, comma 609, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone rispettivamente al comma 1 e al comma 1-bis:

- le regioni "...organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi ...";
- le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore rifiuti urbani, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, e che qualora gli stessi non vi aderiscano entro il 1° marzo 2015 (o entro sessanta giorni dalla istituzione) il Presidente della regione, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi.

La Regione Veneto con D.G.R. n. 13 del 21 gennaio 2014, in attuazione dell'art. 3, comma 3, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 52, ha individuato i bacini territoriali ottimali (B.T.O.) per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello provinciale, inserendo San Giovanni Lupatoto nel bacino denominato "Verona Sud", unitamente ad altri 40 Comuni della Provincia di Verona.

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della stessa L.R. n. 52/2012, così come modificata dalla L.R. n. 11/2014, la Giunta Regionale ha poi approvato con provvedimento n. 1117 del 1 luglio 2014 lo schema di convenzione per la costituzione ed il funzionamento dei Consigli di bacino afferenti il servizio in discorso.

Questo Ente quindi, ai sensi dell'art. 5, comma 2, di tale normativa, ha approvato detta convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, giusta deliberazione consiliare n. 2 del 9/4/2015. La convenzione è stata successivamente stipulata in data 01/7/2015, rep. 3624.

Si ricorda inoltre che con deliberazione consiliare n. 69 in data 29/12/2014 venne approvata la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. 179/201 e disposto, in attesa di dare corso all'aggregazione e unificazione nella gestione del servizio, di mantenere e

valorizzare il *know how* acquisito da SGL Multiservizi srl, nonché salvaguardare la sua struttura organizzativa ed aziendale al fine di perseguire l'interesse economico e patrimoniale dell'Ente ed assicurare il mantenimento o il miglioramento delle prestazioni ai cittadini rispetto agli standard quantitativi e qualitativi finora raggiunti, prolungando nel contempo il contratto in essere sino al 31.12.2030, così uniformandone la scadenza a quella dei contratti di servizio e degli affidamenti con società in house operanti sul territorio del bacino "Verona sud".

Ad oggi il Consiglio di Bacino non ha ancora approvato le procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, da espletarsi nel bacino territoriale "Verona sud".

2.2.2 - Settore gas

Con contratto rep. 3037/s.c. stipulato in data 11/03/2006 il Comune di San Giovanni Lupatoto ha concesso alla società "SGL Multiservizi s.r.l." il diritto di esercitare in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio di vettoriamento del gas, per la durata di anni 10.

In proposito si evidenzia che:

- il settore del gas naturale è disciplinato dal D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164, che ha liberalizzato le relative attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita;
- l'art. 14 dello stesso D.Lgs n. 164/00 ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, deve essere affidata esclusivamente mediante gara, per una durata non superiore a 12 anni, attribuendo agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46- bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222) ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire "i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas" ed un secondo destinato a determinare "gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio", nonché "misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione";
- dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrati i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorre procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- in virtù della normativa richiamata, il Comune di San Giovanni Lupatoto appartiene all'ambito territoriale minimo (ATEM) denominato "Verona 2 – Pianure Veronesi", unitamente ad altri 47 Comuni.
- nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46- bis D.L. n. 159/07, l'art. 24, comma 4, del D.Lgs 1° giugno 2011, n. 93, ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 8/1/2014, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del DM dello Sviluppo Economico 226/2011, è stato formalmente

preso atto dell'individuazione del Comune di Villafranca di Verona quale stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell'ambito denominato "Verona 2 – Pianure Veronesi", confermando altresì il diritto della società "SGL Multiservizi srl" a permanere nel rapporto in argomento sino al subentro del gestore a seguito del perfezionamento del nuovo affidamento.

La procedura è tutt'ora in corso.

La partecipazione in detta società viene mantenuta fintanto che l'affidamento del servizio non venga assegnato all'esito della gara d'ambito.

Ulteriori dati:

- numero degli amministratori: 1

- numero di dipendenti: 13

Risultato di esercizio degli ultimi cinque esercizi				
2011	2012	2013	2014	2015
41.301	8.043	29.868	103.255	302.974

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media			
2013	2014	2015	Media
4.653.317	4.644.155	4.624.088	4.640.520

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	2.917.013	2.853.075	2.904.523
C) Attivo circolante	2.649.381	2.738.736	2.369.376
D) Ratei e risconti	14.014	11.706	10.963
Totale attivo	5.6580.408	5.603.517	5.284.862

Passivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Patrimonio netto	1.052.860	1.156.114	1.459.090
B) Fondi per rischi ed oneri	6.500	266.500	187.870
C) Trattamento di fine rapporto	188.590	221.077	241.433
D) Debiti	4.332.458	3.959.826	3.396.469

E) Ratei e risconti	0	0	0
Totale passivo	5.580.408	5.603.517	5.284.862

Conto economico			
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Valore della produzione	4.653.317	4.644.155	4.624.088
B) Costi di produzione	4.269.105	4.541.660	4.317.007
Di cui per spese di personale	724.383	760.684	754.429
Differenza	384.212	102.495	307.081
C) Proventi e oneri finanziari	(34.458)	(7.277)	(10.544)
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	(204.056)	75.792	150.718
Risultato prima delle imposte	145.698	171.010	447.255
Imposte	115.830	67.755	144.281
Risultato d'esercizio	29.868	103.255	302.974

2.2.3 - Analisi della partecipazione

Trattasi di società in house, che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

In particolare il mantenimento della partecipazione risulta necessario in quanto:

- la gestione del servizio rifiuti rientra nelle finalità istituzionali dell'Ente;
- la gestione del servizio tramite la società ha consentito nel corso degli anni il raggiungimento di un livello ottimale della raccolta differenziata, soddisfacendo, da un lato, le esigenze dell'utenza con il contenimento dei costi, e dall'altro permettendo al Comune la formulazione di un Piano Finanziario idoneo a mantenere sostanzialmente inalterate le tariffe senza rinunciare alla qualità del servizio.

La possibilità per gli enti locali di costituire (o detenere) partecipazioni in società in house è espressamente prevista dall'art. 113 TUEL e pertanto, attesa la natura di legge c.d. rinforzata del TUEL (le cui disposizioni non possono essere derogate da normative successive se non espressamente), la partecipazione del Comune di San Giovanni Lupatoto in detta società deve ritenersi pienamente ammissibile.

Quindi la stessa:

- è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2, lettera a), in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- a) ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
 - b) vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, superiore a cinquecentomila euro e, sebbene (come sopra esposto) sia costituita per la gestione di servizi di interesse generale, non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
 - c) ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore.
- il Comune di San Giovanni Lupatoto non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da SGL Multiservizi srl.;
 - non si ravvisa la possibilità di aggregare SGL Multiservizi ad altre società in cui il Comune di San Giovanni Lupatoto partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei;
 - il contenimento dei costi di funzionamento è attuato dalla società in misura soddisfacente, come risulta dai piani finanziari approvati nel corso degli anni.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2.2.4 - Azioni già intraprese

Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste dal predetto Testo Unico, giusta deliberazione consiliare n. 51 del 21/12/2016.

Al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP), il Comune di San Giovanni Lupatoto ha provveduto:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 7/3/2017, ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità in conformità a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2°, TUEL, sollecitando la società a (i) prevedere un piano di contenimento dei costi del personale, compatibilmente con l'eventuale incremento delle attività, ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, della L. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014 ed il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi avvenga nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, conformando l'azione ai principi di adeguata pubblicità delle selezioni e all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti e la procedura di assunzione; segnalare al Comune, preventivamente, ogni esigenza di assunzione del personale e promuovere l'applicazione al proprio personale del codice di comportamento in analogia con quanto è disposto per il personale delle pubbliche amministrazioni; (ii) rispettare il massimo grado di trasparenza sull'uso delle risorse e sui risultati ottenuti; (iii) la gestione degli acquisti di beni e servizi e di tutti i rapporti che comportano interazioni con soggetti terzi dovranno essere condotti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; (iv) all'interno del quadro disciplinare della Carta dei servizi adottata, completare l'implementazione ovvero mantenere ed aggiornare il sistema per la gestione dei reclami e dei disservizi, nonché per le rilevazioni di soddisfazione del cliente; (v) mantenere la qualità della distribuzione del gas in attesa dell'espletamento della gara di affidamento del servizio da parte dell'Ambito "Verona 2 Pianure Veronesi", cui il Comune di San Giovanni Lupatoto fa parte e che sarà espletata dal Comune di Villafranca, ed in attesa dell'aggiudicazione della gara d'ambito provvedere alla sistemazione dell'impianto di protezione catodica, come da DCC

n. 49/2016; (vi) mantenere gli standard percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, nonché la qualità del servizio dell'ecocentro e della pulizia stradale, provvedendo ad effettuare gli interventi straordinari e gli investimenti dalla stessa società proposti e recepiti con la citata DCC n. 49/2016.

2.2.5 – Azioni da intraprendere

Così come indicato nel programma amministrativo le società partecipate dal Comune sono un patrimonio pubblico, che deve essere valorizzato ed orientato al maggior rendimento gestionale e, se possibile, all'incremento di nuovi servizi rivolti ai lupatotini con costi inferiori a quelli standard

2.3 LUPATOTINA GAS E LUCE SRL

Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Sede legale Via San Sebastiano n. 6, San Giovanni Lupatoto
Partita IVA 03272140231
Anno di costituzione: 6/12/2002.
Scadenza della società: anno 2020.
Quota del Comune 100%

La società inizia ad operare attivamente a partire dal 01/01/2003, in ottemperanza agli obblighi ed alle disposizioni di legge che imponevano agli enti locali la separazione dell'attività di vendita del gas naturale da quella di gestione delle reti (quest'ultima affidata a SGL Multiservizi).

Al fine di dare attuazione al processo di razionalizzazione, è in corso il procedimento di modifica dell'oggetto sociale, con approvazione della deliberazione consiliare. Si riporta di seguito sia l'oggetto sociale attuale sia quello risultante dalla proposta di modifica in corso.

Oggetto sociale vigente:

1. l'acquisto, l'importazione, l'esportazione e la vendita del gas per tutti gli usi all'ingrosso ed al consumo;
2. l'attività di controllo e verifica degli impianti gas posti a valle del punto di consegna;
3. la gestione del calore;
4. la gestione amministrativa inerente il servizio nel settore acqua;
5. la produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica;
6. la installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazione e gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi.

I suddetti servizi possono essere gestiti dalla società nel loro ciclo completo, sia in forma diretta che attraverso ricorso a ditte esterne.

Rispetto ai medesimi servizi, Lupatotina Gas Vendite srl può altresì provvedere all'esercizio di attività in settori complementari ed affini, come:

1. attività di gestione tecnica di impianti che abbiano attinenza con i servizi medesimi;
2. attività di assistenza e consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, che siano riconducibili ai servizi di cui sopra;
3. ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo.

Oggetto sociale in corso di approvazione:

- l'acquisto, l'importazione, l'esportazione e la vendita di gas per tutti gli usi, all'ingrosso e al consumo;
- l'attività di controllo e verifica degli impianti gas posti a valle del punto di consegna;
- la gestione amministrativa inerente il servizio nel settore acqua;
- la produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica;

I suddetti servizi possono essere gestiti dalla Società nel loro ciclo completo, sia in forma diretta che attraverso il ricorso a società esterne.

Rispetto ai servizi sopra indicati, la società può altresì provvedere all'esercizio di attività in settori complementari ed affini, come:

- attività di gestione tecnica di impianti che abbiano attinenza con i servizi medesimi;
- attività di assistenza e consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, che siano riconducibili ai servizi di cui sopra;
- ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo.

Tra le modifiche statutarie in corso di approvazione vi è anche la modifica della scadenza della società al 31.12.2050.

Alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di San Giovanni Lupatoto in quanto amministrazione pubblica controllante.

Ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1

Numero di dipendenti: 7

Risultato di esercizio degli ultimi cinque esercizi				
2011	2012	2013	2014	2015
113.688	30.322	82.534	80.816	(117.646)

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media			
2013	2014	2015	media
15.266.463	12.276.332	12.126.444	13.223.079,66

Stato Patrimoniale			
Attivo	30.9.2013	30.9.2014	30.9.2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	1.367.087	1.299.935	1.267.554
C) Attivo circolante	3.113.965	3.194.956	2.828.509
D) Ratei e risconti	78.042	43.575	27.938
Totale attivo	4.559.094	4.538.466	4.124.001

Passivo	30.9.2013	30.9.2014	30.9.2015
A) Patrimonio netto	1.238.121	1.218.936	1.101.292
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	1.000
C) Trattamento di fine rapporto	76.027	92.259	90.933
D) Debiti	3.244.946	3.227.271	2.930.776
E) Ratei e risconti	0	0	0
Totale passivo	4.559.094	4.538.466	4.124.001

Conto economico			
	30.9.2013	30.9.2014	30.9.2015
A) Valore della produzione	15.266.463	12.276.332	12.126.444
B) Costi di produzione	14.992.420	12.043.269	11.455.255
Di cui spese per personale	320.808	325.129	312.299
Differenza	183.684	233.063	671.189
C) Proventi e oneri finanziari	(17.542)	(57.489)	(36.921)
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	(46.957)	(7.469)	(536.263)
Risultato prima delle imposte	209.544	168.105	98.000
Imposte	127.010	87.289	215.646
Risultato d'esercizio	82.534	80.816	(117.646)

2.3.1 - Analisi della partecipazione

Il settore è disciplinato dal D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, che ha liberalizzato le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale.

Con il piano di razionalizzazione redatto nel 2015 si disponeva, in considerazione anche dell'allora situazione del mercato e dell'economia, che la società dovesse procedere alla ricerca di un partner industriale/finanziario che consentisse alla medesima di acquisire *know-how* e risorse finanziarie per restare sul mercato in una prospettiva di redditività adeguata al contesto di agguerrita concorrenza, che interessa in maniera sempre crescente il settore, a seguito del processo di liberalizzazione avviato da alcuni anni.

La società avrebbe quindi dovuto presentare un progetto industriale di valorizzazione, che contemplasse appunto l'individuazione di un socio (anche tramite gara) in possesso di adeguati requisiti tecnici ed economici, con cessione allo stesso di una quota sociale importante ma non maggioritaria. Detta operazione avrebbe permesso, altresì, di disporre di tutti gli elementi per una eventuale successiva decisione di alienazione di ulteriori quote, anche maggioritarie, fino alla completa dismissione della partecipazione di questo Ente. Tali valutazioni dovevano essere oggetto di attenta analisi da parte del Consiglio comunale, ed esperite non prima dell'anno 2017.

Nel frattempo la società ha presentato, in proposito, in data 30/11/2015, una nota con la quale evidenziava che è stata attentamente valutata l'opportunità di integrare la vendita del gas con la vendita di energia elettrica, anche attraverso la cessione di quote nei confronti di un partner industriale e finanziario che apportasse le conoscenze e le competenze per l'apertura a tale settore.

Il Commissario Straordinario demandava quindi ogni decisione in proposito alla nuova amministrazione.

Con deliberazione consiliare n. 37 del 19/12/2016 la nuova Amministrazione comunale approvava il piano di valorizzazione della società Lupatotina Gas Vendite Srl, relativo all'incremento delle attività sociali con l'ampliamento dell'offerta dei prodotti dalla sola commercializzazione di gas naturale alla contestuale vendita diretta di energia elettrica, anche senza la necessità di ricorrere all'intervento di nuovi partner del settore.

La denominazione della società è stata modificata in "Lupatotina Gas e Luce", giusta deliberazione consiliare n. 52/2016 di modifica dello statuto.

La società de qua viene costituita dal Comune di San Giovanni Lupatoto nel Dicembre del 2002 ed inizia ad operare attivamente a partire dal 01/01/2003 in ottemperanza agli obblighi ed alle disposizioni di legge che impone agli enti locali la separazione dell'attività di vendita dall'attività di gestione delle reti del gas metano. L'obiettivo è quello di giocare un ruolo da protagonista per restare accanto ai propri cittadini, da sempre abituati ad avere il Comune come interlocutore in questo come in altri servizi pubblici locali. Il Comune detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale. E' importante, inoltre, evidenziare che i risultati economici della Lupatotina vengono immessi interamente nelle casse comunali al fine di essere ridistribuiti indirettamente ai cittadini ed alle imprese sotto forma di servizi pubblici.

Il "patrimonio" della società conta circa 11.000 clienti finali e si attesta su un volume annuo di circa 30.000.000 di metri cubi di gas metano venduto.

Si specifica che l'attività svolta dalla società:

- è qualificabile come «servizio di interesse generale» e, precisamente, considerati il carattere economico dell'attività e la sua erogazione dietro corrispettivo, di SIEG (servizi di interesse economico generale), categoria espressamente ricompresa dall'art. 2, comma 1, lett. h) del TUSP in quella più ampia di SIG (servizio di interesse generale) ai fini di cui all'art. 4, comma 2°, lett. a), del TUSP.

Avuto riguardo alla nozione di SIG, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del TUSP, si evidenzia come l'elemento caratterizzante tale tipologia di servizi vada identificato nell'assoggettamento dell'attività ad obblighi di servizio pubblico, quale conseguenza del carattere generale dell'interesse che l'attività di vendita di gas mira a soddisfare.

Tali obblighi di servizio pubblico, come precisato nel "Libro verde sui servizi di interesse generale" adottato con comunicazione COM (2003)270 del 21/5/2003, costituiscono la traduzione concreta di alcuni valori e obiettivi comunitari e si sostanziano in specifici requisiti imposti al fornitore del servizio, quali la garanzia dell'universalità, della continuità e della qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe e la tutela degli utenti e dei consumatori, nonché, eventualmente, tenuto conto del settore del gas, la garanzia della sicurezza in generale e di quella degli approvvigionamenti in particolare.

L'assoggettamento dell'attività svolta dalla società ad obblighi di servizio pubblico trova avallo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che, nella sentenza 229/2013, ha tenuto ad evidenziare che "la definizione dei servizi di interesse generale trova nella normativa dell'Unione europea i suoi fondamenti e (...), alla luce di esse, tali servizi corrispondono ad attività (anche commerciali) orientate al bene della collettività e pertanto vincolate a specifici obblighi di servizio pubblico da parte dell'autorità".

Si evidenzia come il settore del gas naturale (e, dunque, tutte le attività relative a tale settore) sia assoggettato dalla normativa europea e da quella interna al tipo di obblighi di che trattasi.

Quanto alla prima, l'art. 3, n. 2, della direttiva europea 2009/73/CE stabilisce che "Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la

sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima".

Relativamente alla seconda, l'art. 22 del D.Lgs. 164/2000, come modificato dal D.Lgs. 93/2011 di recepimento della direttiva europea del 2009, detta precisi obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori.

In concreto, si deve rilevare come gli obblighi di che trattasi abbiano trovato attuazione nello svolgimento dell'attività da parte di Lupatotina, ad esempio, nella previsione di tariffe di vendita calmierate rispetto ai prezzi di mercato e l'apertura di due sportelli dislocati nel territorio per l'assistenza agli utenti.

In definitiva, relativamente ai limiti imposti dall'art. 4, comma 2, del TUSP, in ordine alle attività che, in via esclusiva, possono costituire oggetto di partecipazioni pubbliche, la società Lupatotina Gas e Luce risulta rispettosa dei dettami normativi.

Ne consegue che, sotto tale profilo, l'Ente non è tenuto a procedere alla dismissione, fermo restando la possibilità di valutare l'opportunità di valorizzare la società anche mediante il coinvolgimento di partner privati.

Per quanto riguarda il requisito previsto al comma 1 dell'art. 4 del citato decreto, la società de qua risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente locale. Ciò in quanto l'espletamento dell'attività economica, ferma la necessità di produrre utili e quindi un risultato economico positivo, si accompagna all'obiettivo di consentire al Comune l'ampliamento dei servizi nell'interesse della collettività.

In altre parole, la Lupatotina Gas e Luce non persegue solamente il risultato economico, bensì anche l'interesse della comunità lupatotina, attraverso specifiche modalità di erogazione dei servizi che solitamente mancano nelle società private.

Ci si riferisce, ad esempio, ai seguenti servizi:

- sportello attivo sei giorni su sette, di cui una giornata con orario continuato, per le pratiche amministrative relative al gas;
- servizio di "sportello a casa tua", particolarmente dedicato alle persone anziane e/o disabili o con difficoltà nel raggiungere lo sportello;
- presenza di uno sportello gratuito di consulenza per utenze varie, attraverso il quale la società raccoglie le problematiche dei cittadini e si interfaccia con le altre realtà aziende preposte (es Acque Veronesi);
- "accordo" con i servizi sociali del comune in base al quale non vengono chiusi per morosità i contatori di quegli utenti con importanti problemi socio-economici e per i quali i servizi sociali ne tengono monitorata la situazione anche con specifici contributi;
- erogazione del "bonus gas" nel 2013 per circa 180.000 euro, ai cittadini più bisognosi del territorio lupatotino sulla base di un bando emanato e gestito dal Comune; mantenimento di tutte le utenze domestiche del servizio gas metano nel mercato tutelato, nonostante durante l'anno 2013 fosse presente l'opportunità per tutte le società di vendita di spostare le proprie utenze dal mercato tutelato a quello libero attraverso una semplice comunicazione inviata ai clienti.

Da ultimo, si evidenzia anche come i risultati economici della commercializzazione del gas metano svolta dalla società, vengono immessi interamente nelle casse comunali al fine di essere ridistribuiti indirettamente ai cittadini ed alle imprese sotto forma di servizi pubblici (art. 3 della Carta dei servizi), consentendo inoltre di acquisire a bilancio comunale risorse finanziarie che rendono possibile realizzare altre attività, dirette a promuovere lo sviluppo economico e sociale della collettività locale, ovvero all'attuazione di scopi che, in base alle indicazioni utili, anche se non esaustive, dello Statuto comunale, rientrano nelle finalità istituzionali proprie.

Relativamente all'erogazione di energia elettrica, la società privilegia l'acquisto e la vendita da fonti rinnovabili o idroelettrica e costituirà uno strumento indispensabile per la realizzazione di azioni volte a limitare l'inquinamento da riscaldamento attraverso la diffusione di impianti fotovoltaici.

La società risponde altresì ai criteri di cui all'articolo 20 del TUSP in quanto:

- a) ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- b) vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro;
- c) ha chiuso con un utile quattro degli ultimi cinque esercizi (lettera e).

Il Comune di San Giovanni Lupatoto non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lupatotina Gas e Luce srl;

Non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare la società ad altre società cui il Comune di San Giovanni Lupatoto partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto ritenuta necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ferma restando la possibilità di alienare quote, previa approfondita valutazione, sia a privati che verso enti pubblici, nel rispetto della normativa vigente e con l'obiettivo della valorizzazione della società.

2.3.2 - Azioni già intraprese

Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste dal Testo Unico, giusta deliberazione consiliare n. 52 del 21/12/2016.

Al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (esplicitate all'art. 1, comma 2°, TUSP), il Comune di San Giovanni Lupatoto ha provveduto:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 29/12/2016, ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità in conformità a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2°, TUEL, sollecitando la società a (i) prevedere un piano di contenimento dei costi del personale, compatibilmente con l'eventuale incremento delle attività, ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, della L. n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, modificato dal D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014 e modificato ulteriormente dall'art. 27 del D.Lgs. n. 175/2016; il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi dovranno avvenire nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, conformando la relativa azione ai principi di adeguata pubblicità delle selezioni e all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti e la procedura di assunzione; (ii) completare l'implementazione ovvero mantenere ed aggiornare il sistema per la gestione dei reclami e dei disservizi, nonché per le rilevazioni di soddisfazione del cliente, nel quadro disciplinare della Carta dei servizi adottata; (iii) assunzione, ove necessario, di personale a tempo determinato e, in generale, con rapporto di lavoro flessibile, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/01, entro la spesa sostenuta nell'anno 2009 con riferimento all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10 e del limite quantitativo in proporzione al personale a tempo indeterminato fissato nel tempo dalla legge; (iv) con riferimento alle spese di pubblicità o propaganda e alle spese di rappresentanza, prestare la massima cautela per assicurare la piena corrispondenza al TUIR, ai fini della deducibilità; in particolare, per le spese effettuate a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da

istituzioni scolastiche, nonché associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute da enti di promozione sportiva, che superino il limite stabilito. A seguito dell'approvazione del piano di valorizzazione, giusta deliberazione consiliare n. 37/2016, la società ha iniziato la commercializzazione dell'energia elettrica, senza necessità di ricorrere a partner, evidenziando che nel mese di agosto u.s. risultavano già sottoscritti 1.500 contratti di fornitura.

2.3.3 – Azioni da intraprendere

Dopo la scelta di integrare l'offerta di prodotti con l'energia elettrica, perché ritenuta necessaria al consolidamento sul territorio in un contesto di agguerrita concorrenza, la società deve tendere ad aumentare i volumi attraverso il presidio dei territori limitrofi. Ciò in considerazione del fatto che il mercato lupatotino risulta quasi saturo (oltre il 95% di utenza), ma soprattutto, in ragione dell'opportunità di creare relazioni con i comuni confinanti, anche per ricercare una contrazione dei costi di approvvigionamento.

L'entrata di nuovi partner pubblici, seppure per piccole quote, può favorire azioni comuni e più incisive nell'erogazione dei servizi su un territorio più ampio, con possibili nuove assunzioni di personale, a fronte tuttavia di un rapporto fatturato/costo del personale più favorevole dell'attuale.

2.4 FARMA.CO SRL

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata.

Sede legale Via Garofoli, n. 135/137, San Giovanni Lupatoto.

Partita IVA 02969960232

Anno di costituzione: la società è stata costituita con atto unilaterale in data 13.07.1999, rep. 12558, avanti il Notaio Ruggero Piattelli di Verona. Con procedura ad evidenza pubblica è stato poi individuato un socio privato operativo, giusta determinazione n. 1710/2000, che ha rilevato una quota del 40%.

Quota del Comune 60% Al Comune fa capo altresì la titolarità della farmacia (articolo 4 dello statuto, giusta deliberazione consiliare n. 13 del 15.03.2012.

Scadenza della società: 31.12.2050.

Capitale sociale. € 96.600,00.

Oggetto sociale:

a. la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medicochirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

b. la produzione di prodotti officinali omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi; l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

c. la distribuzione di farmaci e l'erogazione di servizi, a case di cura, e ad ogni altro tipo di struttura sociosanitaria, pubblica o privata.

d. l'informazione, l'educazione sanitaria, la formazione e l'aggiornamento professionale e la ricerca anche mediante forme dirette di gestione;

e. la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale;

f. la preparazione, la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, veterinarie, e dei preparati galenici, officinali e magistrali, omeopatici di erboristeria, di ogni altro prodotto proprio della medicina naturale;

g. la vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici e dietetici, cosmetici e per l'igiene personale, nonché di integratori alimentari e di alimenti speciali;

h. la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medicochirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali e loro noleggio.

Alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 la società non possedeva partecipazioni in altre società.

Ulteriori dati della partecipata.

- numero degli amministratori: 3

- numero di dipendenti: 6

Risultato di esercizio degli ultimi cinque esercizi				
2011	2012	2013	2014	2015
207.933	158.164	109.428	102.872	139.172

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media			
2013	2014	2015	media
1.696.985	1.659.463	1.751.239	1.702.562,33

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	17.167	11.511	14.270
C) Attivo circolante	645.392	694.517	750.890
D) Ratei e risconti	671	1.388	7.785
Totale attivo	663.230	707.413	772.945

Passivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Patrimonio netto	318.065	311.512	347.814
B) Fondi per rischi ed oneri	6.353	6.353	6.353
C) Trattamento di fine rapporto	50.602	62.970	75.538
D) Debiti	287.915	325.715	341.629
E) Ratei e risconti	295	863	1.611
Totale passivo	663.230	707.413	772.945

Conto economico			
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Valore della produzione	1.696.985	1.659.463	1.751.239
B) Costi di produzione	1.528.544	1.496.588	1.547.787
Di cui spese per personale	241.276	250.533	245.931
Differenza	168.441	162.875	203.452
C) Proventi e oneri finanziari	2.358	1.267	165
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0

E) Proventi ed oneri straordinari	(4.741)	(5.999)	(1.757)
Risultato prima delle imposte	166.058	158.143	201.860
Imposte	56.630	55.271	62.688
Risultato d'esercizio	109.428	102.872	139.172

2.4.1 - Analisi della partecipazione

Con deliberazione n. 56 del 30.10.2012, reiterata con provvedimento n. 65 del 30/09/2013, nell'ambito della ricognizione delle partecipazioni societarie, ex art. 3, comma 28, della Legge 244/2007, l'organo consiliare si era determinato nell'autorizzare, per le motivazioni ivi contenute, la dismissione con procedura ad evidenza pubblica, esperita secondo il R.D. 827/1924, della quota societaria del 9%, riducendo la quota di partecipazione del Comune dal 60% al 51%, con riserva di valutare ed autorizzare anche la cessione della restante quota. Con successiva deliberazione n. 59 del 31/7/2013, a parziale modifica di quanto già deliberato con la succitata deliberazione n. 56 del 30.10.2012, venne dal Consiglio comunale disposta la cessione della titolarità della farmacia comunale e dell'intera quota di proprietà comunale del capitale sociale. Il tentativo di vendita andò deserto per mancanza di offerte. Si è provveduto pertanto ad un secondo esperimento di vendita, anche questo con esito negativo.

Con il piano di razionalizzazione adottato nel 2015, si era evidenziato come la strada della alienazione non potesse essere utilmente percorsa in assenza di una svalutazione del valore del cespite, che lo rendesse appetibile al mercato. Si disponeva, di conseguenza, di non procedere all'alienazione, facendo riserva di intervenire nuovamente in presenza di novelle che orientassero in misura più stringente verso la vendita delle società partecipate dagli enti locali, la cui attività non corrisponda direttamente ai fini dai medesimi perseguiti. La possibilità per i comuni di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall'art. 9, Legge 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomprendersi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall'art. 4, comma 1°, TUSP: tanto nel caso in cui si volesse qualificare detto servizio quale servizio di interesse generale «tendenzialmente di rilevanza economica» (come ha avuto cura di precisare la Corte dei Conti-sez. contr. Marche, 7 agosto 2013, n. 57), quanto nel caso in cui si voglia caratterizzare lo stesso quale «modalità gestoria "in nome e per conto" del Servizio Sanitario Nazionale» e dunque «esercizio diretto di un servizio pubblico» (come invece di recente ribadito da Cons. Stato, 3 febbraio 2017, n. 474), «si tratta, comunque, di attività strettamente inerente all'esercizio delle funzioni istituzionali di un comune» (cfr. Corte dei Conti-sez. contr. Lombardia, 11 maggio 2016, n. 141, che ha così specificamente concluso sul punto con riferimento al vincolo precedentemente dettato in materia dall'art. 3, comma 27°, della legge n. 244 del 2007, ora ripreso dal comma 1° dell'art. 4 TUSP).

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP:

la società risponde ai criteri dell'art. 20 del TUSP in quanto:

- ha un numero di dipendenti superiore agli amministratori;
- vanta un bilancio solido ed un fatturato medio dell'ultimo triennio superiore a 500.000 euro;

- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi;
- il Comune di San Giovanni Lupatoto non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Farma.Co;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che: (i) la società opera con costante attenzione al contenimento dei costi di gestione, verificatosi anche nell'ultimo esercizio preso a riferimento, nonostante il generale andamento negativo dei ricavi del mercato farmaceutico dovuto alla peculiare situazione economica e normativa che detto settore sta attraversando;
- non si ravvisa nemmeno la possibilità di aggregare Farma.Co ad altre società cui il Comune di San Giovanni Lupatoto partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli artt. 24 e 5 TUSP (nei termini ed entro i limiti specificati in premessa), si rileva che la costituzione e mantenimento di tale società possa permettere una serie di vantaggi così riassumibili:

- soddisfazione delle esigenze di tutela dell'interesse pubblico», garantendo le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata. In particolare si evidenzia come l'istituzione della farmacia comunale giusta deliberazione consiliare n. 36/1997, venne motivata con *“l'esigenza di servire i cittadini della zona del “Buon Pastore”, della zona di via Porto nonché tutti gli operatori della zona industriale; inoltre, l'istituzione della nuova sede farmaceutica andrebbe a colmare l'attuale “vuoto” che si è finora registrato nei turni di servizio delle farmacie dell'ULSS, che costringono i cittadini di San Giovanni a recarsi a Zevio, Palù, Oppeano e altri comuni in caso di necessità....”*

E' possibile affermare che sono stati raggiunti alti livelli di efficienza.

2.4.2 - Azioni già intraprese

Al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP), nonché di adempiere a quanto prescritto dall'art. 11, comma 16°, TUSP, con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 7/3/17 sono stati assegnati alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità in conformità a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2°, TUEL, fra cui si segnalano obiettivi di efficienza, efficacia e di contenimento dei costi, compresi quelli del personale ovvero:

- integrazione e aggiornamento tempestivo dei dati inerenti la sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito internet, attenendosi, altresì, alle norme in materia di anticorruzione e trasparenza;
- ai sensi dell'art. 15-bis del D.Lgs. n. 33/2013, pubblicare gli incarichi di collaborazione di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e, per i due anni successivi alla loro cessazione, gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata, il curriculum vitae, i compensi correlati ed il tipo di procedura seguito per l'individuazione del contraente, con il numero dei partecipanti alla procedura;
- prevedere un piano di contenimento dei costi, compresi quelli del personale, compatibilmente con l'eventuale incremento delle attività;

- il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001, conformando l'azione ai principi di adeguata pubblicità delle selezioni e all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti e la procedura di assunzione, nonché alle disposizioni dettate dall'art. 25 del D.Lgs. 175/2016;
- all'interno del quadro disciplinare della Carta dei servizi adottata, completare l'implementazione ovvero mantenere ed aggiornare il sistema per la gestione dei reclami e dei disservizi, nonché per le rilevazioni di soddisfazione del cliente;
- mantenere la qualità del servizio, anche con l'eventuale ampliamento di prestazioni/prodotti, nonché dare attuazione agli obiettivi posti dal contratto di servizio, approvato con DCS n. 60 del 17/3/2016, con particolare riferimento agli obblighi posti a carico del gestore dall'art.6.

2.4.3 Azioni da intraprendere

Si evidenzia che recentemente, proprio in ragione della difficoltà della cessione delle quote ad un prezzo soddisfacente il Comune, con deliberazione del Commissario straordinario n. 60 del 17.03.2016 ha approvato un contratto di servizio con la società che ha introdotto previsioni in favore della collettività, quali ad esempio:

- attuazione di iniziative di informazione permanente relativamente a particolari patologie, nello specifico presso scuole, centri sociali, quartieri ed altri;
- mantenimento e/o miglioramento degli attuali standard di apertura oraria, in relazione alle esigenze della collettività, nel rispetto della normativa in materia vigente;
- promozione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di specifiche categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare;
- realizzazione di una politica di prezzi al pubblico dei prodotti parafarmaceutici e, quando possibile, dei prodotti da banco, coerente con il fine di agevolare le fasce più deboli della popolazione, garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo;
- individuazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici da vendere in determinati periodi dell'anno a prezzi di particolare favore per l'utenza;
- periodica organizzazione di campagne di sensibilizzazione alla solidarietà quali il Banco farmaceutico;
- attività assistenziali-domiciliari anche in accordo con l'ULSS competente anche nel rispetto del criterio dell'auto sostenibilità economica;

L'attuazione di suddette previsioni determina una modifica del quadro di riferimento tale da giustificare la scelta di mantenere la maggioranza nella partecipazione pubblica della società, scelta che sarà valutata ed effettuata in occasione della nota di aggiornamento del D.U.P. vigente e di adozione dei provvedimenti conseguenti, tra cui in particolare quello di approvazione degli indirizzi alle società partecipate.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2.5 - SO.LO.RI (SOCIETÀ LOCALE DI RISCOSSIONE) S.P.A.

Forma giuridica Società per azioni

Società in house

Sede legale Vicolo Volto Cittadella, 4, Verona

Partita IVA : 04222030233

Capitale sociale € 500.000

Anno di costituzione: 10.12.2013 con atto notarile rep. N. 18855 – racc. 9961.

Quota del Comune: n. 2 azioni, per un valore nominale indicativo di euro 1.100

Scadenza della società: 31/12/2050

Oggetto sociale:

- le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, nonché la gestione di tutti i servizi inerenti la riscossione coattiva delle entrate.

Ulteriori dati della partecipata.

Numero degli amministratori: 1

Numero di dipendenti: 7

Risultato di esercizio degli ultimi cinque esercizi				
2011	2012	2013	2014	2015
-	-	-	6.675	12.071

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media			
2013	2014	2015	Media
-	1.526.278	4.307.108	2.916.693

2.5.1 Analisi della partecipazione

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/7/2016 l'ente ha acquisito numero 2 quote della società So.Lo.Ri Spa, interamente pubblica e che fa capo al Comune di Verona.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 14/11/2016 venne affidato in house alla società Solori il servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni per violazione al Codice della Strada, delle sanzioni amministrative di competenza comunale e delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché approvata la relazione, redatta ai sensi del comma 20 dell'art. 34 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito dalla Legge 17/12/2012, n. 221, che dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento "in house" alla società. Con la stessa relazione sono state effettuate le valutazioni di convenienza dell'affidamento "in house" di cui all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Con lo stesso provvedimento è stato altresì approvato lo schema di contratto di servizio, sottoscritto in data 03.08.2017 rep. 4507.

L'affidamento del servizio alla suddetta società si giustifica in base alle seguenti esigenze:

- ridurre sensibilmente i tempi per il recupero delle somme messe a ruolo;
- ridurre i residui attivi alla fine dell'esercizio finanziario;
- aumentare la percentuale delle somme recuperate;
- avere un unico interlocutore e non vari concessionari secondo la competenza territoriale, con esperienza, professionalità e competenza, che operi o abbia operato per Comuni di ragguardevoli dimensioni;
- avere un monitoraggio costante sull'attività di riscossione coattiva e sulle modalità di applicazione delle procedure esecutive, oltre a consentire l'esercizio di un pieno e totale controllo di tutte le relative attività attraverso la partecipazione all'assemblea dei soci e al comitato di controllo;
- disporre di una società che gestisca il servizio di riscossione coattiva con sede ed uffici aperti al pubblico nel territorio comunale o nelle immediate vicinanze;
- ridurre i costi a carico dell'Ente e dei contribuenti per le operazioni di recupero, tenuto conto in particolare che il Comune aveva affidato in via sperimentale alla società Areariscossioni srl la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali con un aggio del 9% sulle somme rimosse ed un fisso a pratica di Euro 7,00=, mentre l'affidamento a So.Lo.Ri. Spa prevede il riconoscimento del solo aggio nella misura del 7,61% e nessun fisso a pratica (e risultando tale aggio inferiore anche a quello richiesto da Equitalia sui carichi fino al 2016, pari al 9% dal 1/1/2009 al 31/12/2012 e all'8% dal 1/1/2013 al 31/12/2015);
- abbassare il rischio di perdita delle somme affidate al recupero derivante dal possibile fallimento o bancarotta delle società private, rispetto, invece, ad una compagine pubblica, della quale si è detentori di una quota del capitale sociale.

La società, quindi:

- possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016;
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del TUSP in quanto:
 1. ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
 2. vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo biennio, superiore a 500.000 euro;
 3. ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e).

La società inoltre ha provveduto ad adeguare il proprio statuto alle previsioni delle disposizioni del D.Lgs. 175/16 relative alle società in house. L'approvazione da apportare allo stesso sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06.04.2017.

Il Comune di San Giovanni Lupatoto non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da So.Lo.Ri e non si ravvisa la possibilità di aggregare detta società ad altre società cui il Comune di San Giovanni Lupatoto partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2.6 ACQUE VERONESI scarl

Anno costituzione: 2006

Sede legale: Lungadige Galtarossa n.8

Partita Iva: 03567090232

Scadenza della società: 31.12.2050

Capitale sociale: euro1.128.093

Acque Veronesi Scarl è stata costituita il 27 gennaio 2006 dai comuni e dalle società partecipate dagli Enti dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese allo scopo di dare attuazione al modello di gestione del servizio idrico integrato previsto dalla Legge Galli n. 36/1994 e s.m. La società è a partecipazione pubblica totalitaria in quanto, per espressa previsione statutaria, ne possono fare parte solo Enti pubblici o società di gestione totalmente pubbliche.

In data 4 febbraio 2006 la società ha ricevuto dall'AATO Veronese (ora Consiglio di Bacino dell'A.T.O. Veronese) l'affidamento "in house" ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 267/00, della gestione del servizio idrico integrato sull'Area Veronese, con stipula del relativo contratto di servizio in data 15 febbraio 2006.

La durata dell'affidamento è di 25 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Compagine societaria:

- Enti pubblici	34,31%
- AGSM Verona spa	46,72%
- Altre società di gestione totalmente pubbliche	18,97%

Ulteriori dati della partecipata:

Numero degli amministratori: 3

Numero di dipendenti: 276

Risultato di esercizio degli ultimi cinque esercizi				
2011	2012	2013	2014	2015
450.261,00	609.471,00	2.584.858,00	1.100.173,00	3.806.592,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media			
2013	2014	2015	Media
89.222.120,00	92.246.684,00	96.038.084,00	92.502.296

Conto economico			
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Valore della produzione	90.696.557	85.270.673	91.123.476
B) Costi di produzione	81.726.558	79.453.166	80.752.660

Di cui Costi per il personale	16.717.186	15.864.941	16.332.927
Differenza	8.970.000	5.817.507	10.370.816
C) Proventi e oneri finanziari	(3.930.786)	(3.799.840)	(3.466.254)
D) Rettifiche valore attività finanziarie		0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	(230.539)	7.968	935.056
Risultato prima delle imposte	4.808.676	2.025.635	7.977.984
Imposte	2.223.818	3.962.902	4.171.392
Risultato d'esercizio	2.584.858	1.100.173	3.806.592

2.6.1 - Analisi della partecipazione

La società:

- eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune;
- è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
 1. ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
 2. vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro;
 3. ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni.

La partecipazione societaria deve essere mantenuta: il Comune continuerà nelle azioni intese a perseguire una gestione del servizio idrico integrato razionale, efficace, efficiente ed economica sia tramite l'A.T.O., quale organo con funzioni consultive, di programmazione e di controllo, che tramite il Comitato Territoriale previsto dalla convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veronese".

2.6.2 - Partecipazioni indirette

In data 30/6/2011 è stata costituita da Acque Veronesi e Acque Vicentine la Società Viveracqua scarl che ha per oggetto la collaborazione con le principali Società di gestione SII del Veneto con la finalità di conseguire approvvigionamenti comuni mediante rapporti di committenza, creare sinergie al fine di ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune parti delle rispettive attività e cooperare nella ricerca di forniture e servizi. Sulla presente società il Comune di San Giovanni Lupatoto non esercita alcuna forma di controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c., così come definito dall'art. 2 del TUSP.

3. – Conclusioni

Come evidenziato nel precedente paragrafo 1, le decisioni del Comune sul mantenimento delle partecipazioni societarie richieste dall'art. 24 del TUSP, vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso avviato nel 2011 al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

Si richiama peraltro la recente deliberazione n. 398 del 21 dicembre 2016, con la quale la Corte dei Conti Sezione Lombardia evidenzia che, in base al quadro normativo attuale, la decisione finale in ordine alla acquisizione di una partecipazione ovvero al mantenimento delle quote di partecipazione, va comunque assunta dal Consiglio Comunale dopo aver valutato ogni aspetto, ivi comprese le concrete finalità perseguite dall'ente, la concreta attività che la società dovrà svolgere "in considerazione della caratterizzazione degli enti locali come enti a fini generali" (Cons. Stato, V, 27 settembre 2004, n. 6317). Dello stesso tenore si veda anche la deliberazione n. 19/2017 della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, che ribadisce come resti confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria, anche se di minima entità.

Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto delle scelte che si propone di adottate in ordine alle singole partecipazioni societarie.

Società	Tipologia partecipazione	Servizi erogati	Esito ricognizione
SGL Multiservizi srl	Società in house diretta al 100%	Servizio distribuzione gas, servizio gestione rifiuti	Mantenimento
Lupatotina gas e luce srl	Diretta al 100%	Servizio vendita gas e energia elettrica	Mantenimento
Farma.co srl	Diretta al 60%	Servizio farmaceutico	Mantenimento
So.Lo.Ri spa	Società in house partecipata al 0,2%	Liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e altre entrate	Mantenimento
Acque Veronesi scarl	Diretta al 2,95%	Gestione servizio idrico integrato	Mantenimento

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: Comune di San Giovanni
Lupatoto

Codice fiscale dell'Ente: 00360350235

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Claudia

Cognome:

Zanardi

Recapiti:

Indirizzo:

via Roma n. 18 - San Giovanni Lupatoto - VR

Telefono:

0458290248

Fax:

0459251163

Posta elettronica:

municipio@comunelupatoto.it; protocol.comune.sangiovanilupatoto.vr@pecveneto.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01, sia la scheda 02.02.

02.01 Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotate (in sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir. 1	03521030233	SGL MULTISERVIZI SRL	2005	100,00	trasporto e distribuzione del gas, ciclo dei rifiuti	SI	SI	NO	NO
Dir. 2	03272140231	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL	2002	100,00	vendita gas e energia elettrica	SI	NO	NO	NO
Dir. 3	02969960232	FARMA.CO SRL	1999	60,00	vendita specialità medicinali, parafarmaceutici, distribuzione farmaci	SI	NO	NO	NO
Dir. 4	04222030233	SO LO.RI SPA	2013	0,20	liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e altre entrate e attività connesse	NO	SI	NO	NO
Dir. 5	03567090232	ACQUE VERONESE SCARL	2006	2,95	servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Riconoscimento delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ind_1	04042120230	VIVERACQUA SCARL	2011	ACQUE VERONESI SCARL	2,95	0,55	attività a favore dei soci, che gestiscono il servizio idrico integrato in diversi comuni appartenenti alla Regione Veneto, per gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese, l'ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione, il miglioramento del servizio erogato e la riduzione dei costi per gli utenti	NO	NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso

Colonna B. Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia, codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero

Colonna C. Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica

Colonna E. Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente

Colonna F. Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite

Colonna G. Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quota di partecipazione dei livelli precedenti

Colonna H. Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e

Colonna I. Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.


Colonna J. Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto

Colonna K. Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati, se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati

Colonna L. Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trattasi di società in house, che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).
In particolare il mantenimento della partecipazione risulta necessario in quanto:
- la gestione del servizio rifiuti rientra nelle finalità istituzionali dell'Ente;
- la gestione del servizio tramite la società ha consentito nel corso degli anni il raggiungimento di un livello ottimale della raccolta differenziata, soddisfacendo, da un lato, le esigenze dell'utenza con il contenimento dei costi, e dall'altro permettendo al Comune la formulazione di un Piano Finanziario idoneo a mantenere sostanzialmente inalterate le tariffe senza rinunciare alla qualità del servizio.
La possibilità per gli enti locali di costituire (o detenere) partecipazioni in società in house è espressamente prevista dall'art. 113 TUEL e pertanto, attesa la natura di legge c.d. rinforzata del TUEL (le cui disposizioni non possono essere derogate da normative successive se non espressamente), la partecipazione del Comune di San Giovanni Lupatoto in detta società deve ritenersi pienamente ammissibile.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02 01; 02 02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02 01; 02 02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02 01; 02 02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si specifica che l'attività svolta dalla società: - è qualificabile come «servizio di interesse generale» e, precisamente, considerati il carattere economico dell'attività e la sua erogazione dietro corrispettivo, di SIEG (servizi di interesse economico generale), categoria espressamente ricompresa dall'art. 2, comma 1, lett. h) del TUSP in quella più ampia di SIG (servizio di interesse generale) ai fini di cui all'art. 4, comma 2°, lett. a), del TUSP. Avuto riguardo alla nozione di SIG, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del TUSP, si evidenzia come l'elemento caratterizzante di tale tipologia di servizi vada identificato nell'assoggettamento dell'attività ad obblighi di servizio pubblico quale conseguenza del carattere generale dell'interesse che l'attività di vendita di gas mira a soddisfare. Tali obblighi di servizio pubblico, come precisato nel "Libro verde sui servizi di interesse generale" adottato con comunicazione COM (2003)270 del 21/5/2003, costituiscono la traduzione concreta di alcuni valori e obiettivi comunitari e si sostanziano in specifici requisiti imposti al fornitore del servizio, quali la garanzia dell'universalità, della continuità e della qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe e la tutela degli utenti e dei consumatori, nonché, eventualmente, tenuto conto del settore del gas, la garanzia della sicurezza in generale e di quella degli approvvigionamenti in particolare. L'assoggettamento dell'attività svolta dalla società ad obblighi di servizio pubblico trova avallo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che nella sentenza 229/2013, ha tenuto ad evidenziare che "la definizione dei servizi di Interesse generale trova nella normativa dell'Unione europea i suoi fondamenti e (...), alla luce di esse, tali servizi corrispondono ad attività (anche commerciali) orientate al bene della collettività e pertanto vincolate a specifici obblighi di servizio pubblico da parte dell'autorità". Si evidenzia come il settore del gas naturale (e, dunque, tutte le attività relative a tale settore) sia assoggettato dalla normativa europea e da quella interna ai tipi di obblighi di che trattasi.

Quanto alla prima, l'art. 3, n. 2, della direttiva europea 2009/73/CE stabilisce che "Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima". Relativamente alla seconda, l'art. 22 del D.Lgs. 164/2000, come modificato dal D.Lgs. 93/2011 di recepimento della direttiva europea del 2009, detti precisi obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori. In concreto si deve rilevare come gli obblighi di che trattasi abbiano trovato attuazione nello svolgimento dell'attività da parte di Lupatolina, ad esempio, nella previsione di tariffe di vendita calmierate rispetto ai prezzi di mercato e l'apertura di due sportelli discolpati nel territorio per l'assistenza agli utenti. In definitiva, relativamente ai limiti imposti dall'art. 4, comma 2, del TUSP, in ordine alle attività che, in via esclusiva, possono costituire oggetto di partecipazioni pubbliche, la società Lupatolina Gas e Luce risulta rispettosa dei dettami normativi. Ne consegue che, sotto tale profilo, l'Ente non è tenuto a procedere alla dismissione, fermo restando la possibilità di valutare l'opportunità di valorizzare la società anche mediante il coinvolgimento di partner privati. Per quanto riguarda il requisito previsto al comma 1 dell'art. 4 del citato decreto, la società da qua risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente locale. Ciò in quanto l'espletamento dell'attività economica, ferma la necessità di produrre utili e quindi un risultato economico positivo, si accompagna all'obiettivo di consentire al Comune l'ampliamento dei servizi nell'interesse della collettività. In altre parole, la Lupatolina Gas e Luce non persegue solamente il risultato economico, bensì anche l'interesse della comunità lupatolina, attraverso specifiche modalità di erogazione dei servizi che solitamente mancano nelle società private. Ci si riferisce, ad esempio, ai seguenti servizi: - sportello attivo sei giorni su sette, di cui una giornata con orario continuato, per le pratiche amministrative relative al gas; - servizio di "sportello a casa tua", particolarmente dedicato alle persone anziane e/o disabili o con difficoltà nel raggiungere lo sportello; - presenza di uno sportello gratuito di consulenza per utenze varie, attraverso il quale la società raccoglie le problematiche dei cittadini e si interfaccia con le azioni preposte es Acque Veronesi; - "accordo" con i servizi sociali del comune in base al quale non vengono chiusi per morosità i contatori di quegli utenti con importanti problemi socio-economici e per i quali i servizi sociali ne tengono monitorata la situazione anche con specifici contributi; - erogazione del "bonus gas" nel 2013 per circa 180.000 euro, ai cittadini più bisognosi del territorio lupatolino sulla base di un bando emanato e gestito dal Comune; mantenimento di tutte le utenze domestiche del servizio gas metano nel mercato tutelato, nonostante durante l'anno 2013 fosse presente l'opportunità per tutte le società di vendita di spostare le proprie utenze dal mercato tutelato a quello libero attraverso una semplice comunicazione inviata ai clienti.

Da ultimo, si evidenzia anche come, i risultati economici della commercializzazione del gas metano svolta dalla società, vengono immessi interamente nelle casse comunali al fine di essere ridistribuiti indirettamente ai cittadini ed alle imprese sotto forma di servizi pubblici (art. 3 della Carta dei servizi), consentendo inoltre di acquisire a bilancio comunale risorse finanziarie che consentono di realizzare altre attività, dirette a promuovere lo sviluppo economico e sociale della collettività locale, ovvero all'attuazione di scopi che, in base alle indicazioni utili, anche se non esaustive, dello Statuto comunale, rientrano nelle finalità istituzionali proprie.

Relativamente all'erogazione di energia elettrica, la società privilegia l'acquisto e la vendita da fonti rinnovabili e idroelettrica e costituirà una

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La possibilità per i comuni di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall'art. 9, Legge 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomprendersi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall'art. 4, comma 1°, TUSP: tanto nel caso in cui si volesse qualificare detto servizio quale servizio di interesse generale «tendenzialmente di rilevanza economica» (come ha avuto cura di precisare la Corte dei Conti-sez. contr. Marche, 7 agosto 2013, n. 57), quanto nel caso in cui si voglia caratterizzare lo stesso quale «modalità gestoria "In nome e per conto" del Servizio Sanitario Nazionale» e dunque «esercizio diretto di un servizio pubblico» (come invece di recente ribadito da Cons. Stato, 3 febbraio 2017, n. 474), «si tratta, comunque, di attività strettamente inerente all'esercizio delle funzioni istituzionali di un comune» (cfr. Corte dei Conti-sez. contr. Lombardia, 11 maggio 2016, n. 141, che ha così specificamente concluso sul punto con riferimento al vincolo precedentemente dettato in materia dall'art. 3, comma 27°, della legge n. 244 del 2007, ora ripreso dal comma 1° dell'art. 4 TUSP).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Con deliberazione consiliare n. 32 del 14/11/2016 venne affidato in house alla società Solori il servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni per violazione al Codice della Strada, delle sanzioni amministrative di competenza comunale e delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché approvata la relazione, redatta ai sensi del comma 20 dell'art. 34 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito dalla Legge 17/12/2012, n. 221, che dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento "in house" alla società. Con la stessa relazione sono state effettuate le valutazioni di convenienza dell'affidamento "in house" di cui all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Con lo stesso provvedimento è stato altresì approvato lo schema di contratto di servizio, sottoscritto in data 03.08.2017 rep. 4507.

L'affidamento del servizio alla suddetta società si giustifica in base alle seguenti esigenze:

- ridurre sensibilmente i tempi per il recupero delle somme messe a ruolo;
- ridurre i residui attivi alla fine dell'esercizio finanziario;
- aumentare la percentuale delle somme recuperate;
- avere un unico interlocutore e non vari concessionari secondo la competenza territoriale, con esperienza, professionalità e competenza, che operi o abbia operato per Comuni di ragguardevoli dimensioni;
- avere un monitoraggio costante sull'attività di riscossione coattiva e sulle modalità di applicazione delle procedure esecutive, oltre a consentire l'esercizio di un pieno e totale controllo di tutte le relative attività attraverso la partecipazione all'assemblea dei soci e al comitato di controllo;
- disporre di una società che gestisca il servizio di riscossione coattiva con sede ed uffici aperti al pubblico nel territorio comunale o nelle immediate vicinanze;
- ridurre i costi a carico dell'Ente e dei contribuenti per le operazioni di recupero, tenuto conto in particolare che il Comune aveva affidato in via sperimentale alla società Areariscossioni srl la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali con un aggio del 9% sulle somme riscosse ed un fisso a pratica di Euro 7,00€, mentre l'affidamento a So.Lo.Ri. Spa prevede il riconoscimento del solo aggio nella misura del 7,61% e nessun fisso a pratica (e risultando tale aggio inferiore anche a quello richiesto da Equitalia sui carichi fino al 2016, pari al 9% dal 1/1/2009 al 31/12/2012 e all'8% dal 1/1/2013 al 31/12/2015);
- abbassare il rischio di perdita delle somme affidate al recupero derivante dal possibile fallimento o bancarotta delle società private, rispetto, invece, ad una compagine pubblica, della quale si è detentori di una quota del capitale sociale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo) ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_5	(a)
Denominazione società partecipata:	ACQUE VERONESI SCARL	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	servizio idrico integrato	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Acque Veronesi Scarl è stata costituita il 27 gennaio 2006 dai comuni e dalle società partecipate dagli Enti dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese allo scopo di dare attuazione al modello di gestione del servizio idrico integrato previsto dalla Legge Galli n. 36/1994 e s.m. La società è a partecipazione pubblica totalitaria in quanto, per espressa previsione statutaria, ne possono fare parte solo Enti pubblici o società di gestione totalmente pubbliche.

In data 4 febbraio 2006 la società ha ricevuto dall'AATO Veronese (ora Consiglio di Bacino dell'A.T.O. Veronese) l'affidamento "in house" ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 267/00, della gestione del servizio idrico integrato sull'Area Veronese, con stipula del relativo contratto di servizio in data 15 febbraio 2006. La società:

- eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune,
- è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2011:

Numero medio dipendenti (e)	13,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Costo del personale (f)	754,43
Compensi amministratori	10.970,00
Compensi componenti organo di controllo	33.593,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	302.974,00
2014	103.255,00
2013	29.868,00
2012	8.043,00
2011	41.301,00

FATTURATO	
2015	4.624.088,00
2014	4.644.155,00
2013	4.653.317,00
FATTURATO MEDIO	4.640.520,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Quindi la stessa:

- è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2, lettera a), in quanto produce "servizi di Interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
 - a) ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
 - b) vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, superiore a cinquecentomila euro e, sebbene (come sopra esposto) sia costituita per la gestione di servizi di interesse generale, non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
 - c) ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore.
- il Comune di San Giovanni Lupatoto non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da SGL Multiservizi srl;
- non si ravvisa la possibilità di aggregare SGL Multiservizi ad altre società in cui il Comune di San Giovanni Lupatoto partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei;
- il contenimento dei costi di funzionamento è attuato dalla società in misura soddisfacente, come risulta dai piani finanziari approvati nel corso degli anni.

Azioni da intraprendere:

Così come indicato nel programma amministrativo le società partecipate dal Comune sono un patrimonio pubblico, che deve essere valorizzato ed orientato al maggior rendimento gestionale e, se possibile, all'incremento di nuovi servizi rivolti ai lupatotini con costi inferiori a quelli standard

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	7,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	4
di cui nominati dall'Ente	4

Importi in euro	
Costo del personale (f)	312.299,00
Compensi amministratori	22.138,00
Compensi componenti organo di controllo	20.985,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	113.688,00
2014	80.816,00
2013	82.534,00
2012	30.322,00
2011	113.688,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	12.126.444,00
2014	12.276.332,00
2013	15.266.463,00
FATTURATO MEDIO	13.223.079,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società risponde altresì ai criteri di cui all'articolo 20 del TUSP in quanto:

- a) ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- b) vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro;
- c) ha chiuso con un utile quattro degli ultimi cinque esercizi (lettera e).

Il Comune di San Giovanni Lupatoto non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Lupatotina Gas e Luce sri;

Non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare la società ad altre società cui il Comune di San Giovanni Lupatoto partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei;

Azioni da intraprendere:

Dopo la scelta di integrare l'offerta di prodotti con l'energia elettrica, perché ritenuta necessaria al consolidamento sul territorio in un contesto di agguerrita concorrenza, la società deve tendere ad aumentare i volumi attraverso il presidio dei territori limitrofi. Ciò in considerazione del fatto che il mercato lupatotino risulta quasi saturo (oltre il 95% di utenza), ma soprattutto, in ragione dell'opportunità di creare relazioni con i comuni confinanti, senza contrazione dei costi di approvvigionamento.

L'entrata di nuovi partner pubblici, seppure per piccole quote, può favorire azioni comuni e più incisive nell'erogazione dei servizi su un territorio più ampio, garantendo la possibilità di aumentare il personale, sia pure con un rapporto fatturato/costo del personale più favorevole dell'attuale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02 Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2013:

Numero medio dipendenti (e)	6,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Costo del personale (f)	245.931,00
Compensi amministratori	5.459,00
Compensi componenti organo di controllo	8.426,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2013	139.172,00
2014	102.872,00
2015	109.428,00
2012	158.164,00
2011	207.933,00

FATTURATO	
2013	1.751.239,00
2014	1.659.463,00
2015	1.696.985,00
FATTURATO MEDIO	1.702.562,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 3:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP in quanto:

- ha un numero di dipendenti superiore agli amministratori;
- vanta un bilancio solido ed un fatturato medio dell'ultimo triennio superiore a 500.000 euro;
- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi;
- il Comune di San Giovanni Lupatoto non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Farma.Co;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che: (i) la società opera con costante attenzione al contenimento dei costi di gestione, verificatosi anche nell'ultimo esercizio preso a riferimento, nonostante il generale andamento negativo del ricavi del mercato farmaceutico dovuto alla peculiare situazione economica e normativa che detto settore sta attraversando;
- non si ravvisa nemmeno la possibilità di aggregare Farma.Co ad altre società cui il Comune di San Giovanni Lupatoto partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.

Azioni da intraprendere:

Si evidenzia che recentemente, proprio in ragione della difficoltà della cessione delle quote ad un prezzo soddisfacente il Comune, con deliberazione del Commissario straordinario n. 60 del 17.03.2016 ha approvato un contratto di servizio con la società che ha introdotto previsioni in favore della collettività, quali ad esempio:

- attuazione di iniziative di informazione permanente relativamente a particolari patologie, nello specifico presso scuole, centri sociali, quartieri ed altri;
- mantenimento e/o miglioramento degli attuali standard di apertura oraria, in relazione alle esigenze della collettività, nel rispetto della normativa in materia vigente;
- promozione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di specifiche categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare;
- realizzazione di una politica di prezzi al pubblico dei prodotti parafarmaceutici e, quando possibile, dei prodotti da banco, coerente con il fine di agevolare le fasce più deboli della popolazione, garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo;
- individuazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici da vendere in determinati periodi dell'anno a prezzi di particolare favore per l'utenza;
- periodica organizzazione di campagne di sensibilizzazione alla solidarietà quali il Banco farmaceutico;
- attività assistenziali domiciliari anche in accordo con l'ULSS competente anche nel rispetto del criterio dell'auto sostenibilità economica;

L'attuazione di suddette previsioni determina una modifica del quadro di riferimento tale da giustificare una scelta di mantenere la maggioranza nella partecipazione pubblica della società, scelta che sarà valutata ed effettuata in occasione della nota di aggiornamento del D.U.P. vigente e di adozione dei provvedimenti conseguenti, tra cui in particolare quello di approvazione degli indirizzi alle società partecipate.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altre società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce 09 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	7,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	1.475.506,00
Compensi amministratori	16.000,00
Compensi componenti organo di controllo	21.000,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	12.071,00
2014	6.675,00
2013	
2012	
2011	

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	4.307.108,00
2014	1.526.276,00
2013	
FATTURATO MEDIO	2.916.693,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/7/2016 l'ente ha acquisito numero 2 quote della società So.Lo.Ri Spa, interamente pubblica e che fa capo al Comune di Verona.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 14/11/2016 venne affidato in house alla società Solori il servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni per violazione al Codice della Strada, delle sanzioni amministrative di competenza comunale e delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché approvata la relazione, redatta ai sensi del comma 20 dell'art. 34 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito dalla Legge 17/12/2012, n. 221, che dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento "in house" alla società. Con la stessa relazione sono state effettuate le valutazioni di convenienza dell'affidamento "in house" di cui all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Con lo stesso provvedimento è stato altresì approvato lo schema di contratto di servizio, sottoscritto in data 03.08.2017 rep. 4507.

L'affidamento del servizio alla suddetta società si giustifica in base alle seguenti esigenze:

- ridurre sensibilmente i tempi per il recupero delle somme messe a ruolo;
- ridurre i residui attivi alla fine dell'esercizio finanziario;
- aumentare la percentuale delle somme recuperate;
- avere un unico interlocutore e non vari concessionari secondo la competenza territoriale, con esperienza, professionalità e competenza, che operi o abbia operato per Comuni di ragguardevoli dimensioni;
- avere un monitoraggio costante sull'attività di riscossione coattiva e sulle modalità di applicazione delle procedure esecutive, oltre a consentire l'esercizio di un pieno e totale controllo di tutte le relative attività attraverso la partecipazione all'assemblea dei soci e al comitato di controllo;
- disporre di una società che gestisca il servizio di riscossione coattiva con sede ed uffici aperti al pubblico nel territorio comunale o nelle immediate vicinanze;
- ridurre i costi a carico dell'Ente e dei contribuenti per le operazioni di recupero, tenuto conto in particolare che il Comune aveva affidato in via sperimentale alla società Arsanriscossioni srl la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali con un aggio del 9% sulle somme riscosse ed un fisso a pratica di Euro 7,00€, mentre l'affidamento a So.Lo.Ri.

Spa prevede il riconoscimento del solo aggio nella misura del 7,61% e nessun fisso a pratica (e risultando tale aggio inferiore anche a quello richiesto da Equitalia sui carichi fino al 2016, pari al 9% dal 1/1/2009 al 31/12/2012 e all'8% dal 1/1/2013 al 31/12/2015),

• abbassare il rischio di perdita delle somme affidate al recupero derivante dal possibile fallimento o bancarotta delle società private, rispetto, invece, ad una compagnia pubblica, della quale si è detentori di una quota del capitale sociale.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01, 02.02)
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01, 02.02)
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02)
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	276,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	3.806.592,00
2014	1.100.173,00
2013	2.584.858,00
2012	609.471,00
2011	450.261,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	16.332.927,00
Compensi amministratori	61.200,00
Compensi componenti organo di controllo	50.883,90

Importi in euro

FATTURATO	
2015	96.038.084,00
2014	92.246.684,00
2013	89.222.120,00
FATTURATO MEDIO	92.502.296,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
 1. ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
 2. vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro;
 3. ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e). Il Comune di San Giovanni Lupatoto non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Acque Veronesi scarl e non si ravvisa la possibilità di aggregare detta società ad altre società cui il Comune di San Giovanni Lupatoto partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

94. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir. 1	SGL MULTISERVIZI SRL	Diretta	trasporto e distribuzione del gas, ciclo dei rifiuti	100,00	<p>Traffasi di società in house, che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1). In particolare il mantenimento della partecipazione risulta necessario in quanto: - la gestione del servizio rifiuti rientra nelle finalità istituzionali dell'Ente;</p> <p>- la gestione del servizio tramite la società ha consentito nel corso degli anni il raggiungimento di un livello ottimale della raccolta differenziata, soddisfacendo, da un lato, le esigenze dell'utenza con il contenimento dei costi, e dall'altro permettendo al Comune la formulazione di un Piano Finanziario idoneo a mantenere sostanzialmente inalterate le tariffe senza rinunciare alla qualità del servizio. La possibilità per gli enti locali (o detenerne) partecipazioni in società in house è espressamente prevista dall'art. 113 TUEL e pertanto, attesa la natura di legge c.d. rinforzata del TUEL (le cui disposizioni non possono essere derogate da normative successive se non espressamente), la partecipazione del Comune di San Giovanni Lupatoto in detta società deve ritenersi pienamente ammissibile. Quindi la stessa:</p> <p>- è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2, lettera a), in quanto produce servizi di interesse generale (lettera a)); - risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto: a) ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b)); b) vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, superiore a cinquecentomila euro e, sebbene (come sopra esposto) sia costituita per la gestione di servizi di interesse generale, non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio; c) ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore. - il Comune di San Giovanni Lupatoto non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da SGL Multiservizi srl.; - non si ravvisa la possibilità di aggregare SGL Multiservizi ad altre società in cui il Comune di San Giovanni Lupatoto partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei;</p> <p>- il contenimento dei costi di funzionamento è attuato dalla società in misura soddisfacente, come risulta dai piani finanziari approvati nel corso degli anni.</p> <p>Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1° TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</p>

Dir. 2	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL	Diretta	vendita gas e energia elettrica	100,00
--------	------------------------------	---------	---------------------------------------	--------

Si specifica che l'attività svolta dalla società: - è qualificabile come «servizio di interesse generale» e, precisamente, considerati il carattere economico dell'attività e la sua erogazione dietro corrispettivo, di SIEG (servizi di interesse economico generale), categoria espressamente ricompresa dall'art. 2, comma 1, lett. h) del TUSP in quella più ampia di SIG (servizio di interesse generale) ai fini di cui all'art. 4, comma 2°, lett. a), del TUSP. Avuto riguardo alla nozione di SIG, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del TUSP, si evidenzia come l'elemento caratterizzante di tale tipologia di servizi vada identificato nell'assoggettamento dell'attività ad obblighi di servizio pubblico quale conseguenza del carattere generale dell'interesse che l'attività di vendita di gas mira a soddisfare. Tali obblighi di servizio pubblico, come precisato nel "Libro verde sui servizi di interesse generale" adottato con comunicazione COM (2003)270 del 21/5/2003, costituiscono la traduzione concreta di alcuni valori e obiettivi comunitari e si sostanziano in specifici requisiti imposti al fornitore del servizio, quali la garanzia dell'universalità, della continuità e della qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe e la tutela degli utenti e dei consumatori, nonché, eventualmente, tenuto conto del settore del gas, la garanzia della sicurezza in generale e di quella degli approvvigionamenti in particolare. L'assoggettamento dell'attività svolta dalla società ad obblighi di servizio pubblico trova avallò nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che nella sentenza 229/2013, ha tenuto ad evidenziare che "la definizione dei servizi di interesse generale trova nella normativa dell'Unione europea i suoi fondamenti e (...) alla luce di esse, tali servizi corrispondono ad attività (anche commerciali) orientate al bene della collettività e pertanto vincolate a specifici obblighi di servizio pubblico da parte dell'autorità". Si evidenzia come il settore del gas naturale (e, dunque, tutte le attività relative a tale settore) sia assoggettato dalla normativa europea e da quella interna al tipo di obblighi di che trattasi.

Quanto alla prima, l'art. 3, n. 2, della direttiva europea 2009/73/CE stabilisce che "Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima". Relativamente alla seconda, l'art. 22 del D.Lgs. 164/2000, come modificato dal D.Lgs. 93/2011 di recepimento della direttiva europea del 2009, detti precisi obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori. In concreto si deve rilevare come gli obblighi di che trattasi abbiano trovato attuazione nello svolgimento dell'attività da parte di Lupatolina, ad esempio, nella previsione di tariffe di vendita calmierate rispetto ai prezzi di mercato e l'apertura di due sportelli discolpati nel territorio per l'assistenza agli utenti. In definitiva, relativamente ai limiti imposti dall'art. 4, comma 2, del TUSP, in ordine alle attività che, in via esclusiva, possono costituire oggetto di partecipazioni pubbliche, la società Lupatolina Gas e Luce risulta rispettosa dei dettami normativi. Ne consegue che, sotto tale profilo, l'Ente non è tenuto a procedere alla dismissione, fermo restando la possibilità di valutare l'opportunità di valorizzare la società anche mediante il coinvolgimento di partner privati. Per quanto riguarda il requisito previsto al comma 1 dell'art. 4 del citato decreto, la società da qua risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente locale. Ciò in quanto l'esplicitamento dell'attività economica, ferma la necessità di produrre utili e quindi un risultato economico positivo, si accompagna all'obiettivo di consentire al Comune l'ampiamento dei servizi nell'interesse della collettività. In altre parole, la Lupatolina Gas e Luce non persegue solamente il risultato economico, bensì anche l'interesse della comunità lupatolina, attraverso specifiche modalità di erogazione dei servizi che solitamente mancano nelle società private. Ci si riferisce, ad esempio, ai seguenti servizi: - sportello attivo sei giorni su sette, di cui una giornata con orario continuato, per le pratiche amministrative relative al gas; - servizio di "sportello a casa tua", particolarmente dedicato alle persone anziane e/o disabili o con difficoltà nel raggiungere lo sportello; - presenza di uno sportello gratuito di consulenza per utenze varie, attraverso il quale la società raccoglie le problematiche dei cittadini e si interfaccia con le azioni preposte es Acque Veronesi; - "accordo" con i servizi sociali del comune in base al quale non vengono chiusi per morosità i contatori di quegli utenti con importanti problemi socio-economici e per i quali i servizi sociali ne tengono monitorata la situazione anche con specifici contributi; - erogazione del "bonus gas" nel 2013 per circa 180.000 euro, ai cittadini più bisognosi del territorio lupatolino sulla base di un bando emanato e gestito dal Comune; mantenimento di tutte le utenze domestiche del servizio gas metano nel mercato tutelato, nonostante durante l'anno 2013 fosse presente l'opportunità per tutte le società di spostare le proprie utenze dal mercato tutelato a quello libero attraverso una semplice comunicazione inviata ai clienti.

Da ultimo, si evidenzia anche come, i risultati economici della commercializzazione del gas metano svolta dalla società, vengono immessi interamente nelle casse comunali al fine di essere ridistribuiti indirettamente ai cittadini ed alle imprese sotto forma di servizi pubblici (art. 3 della Carta dei servizi), consentendo inoltre di acquisire a bilancio comunale risorse finanziarie che consentono di realizzare altre attività, dirette a promuovere lo sviluppo economico e sociale della collettività locale, ovvero all'attuazione di scopi che, in base alle indicazioni proprie.

Relativamente all'erogazione di energia elettrica, la società privilegia l'acquisto e la vendita da fonti rinnovabili o idroelettrica e costituirà uno strumento indispensabile per la realizzazione di azioni volte a limitare l'inquinamento da riscaldamento attraverso la diffusione di impianti fotovoltaici.

Dir_3	FARMA.CO SRL	Diretta	vendita specialità medicinali, parafarmaceutici, distribuzione farmaci	60,00	<p>La possibilità per i comuni di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall'art. 9, Legge 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomporsi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall'art. 4, comma 1° TUSP; tanto nel caso in cui si volesse qualificare detto servizio quale servizio di interesse generale «tendenzialmente di rilevanza economica» (come ha avuto cura di precisare la Corte dei Conti-sez. cont. Marche, 7 agosto 2013, n. 57), quanto nel caso in cui si voglia caratterizzare lo stesso quale «modalità gestoria "in nome e per conto" del Servizio Sanitario Nazionale» e dunque «esercizio diretto di un servizio pubblico» (come invece di recente ribadito da Cons. Stato, 3 febbraio 2017, n. 474), «si tratta, comunque, di attività strettamente inerente all'esercizio delle funzioni istituzionali di un comune» (Cfr. Corte dei Conti-sez. cont. Lombardia, 11 maggio 2016, n. 141, che ha così specificamente concluso sul punto con riferimento al vincolo precedentemente dettato in materia dall'art. 3, comma 27°, della legge n. 244 del 2007, ora ripreso dal comma 1° dell'art. 4 TUSP).</p>
Dir_4	SO.LO.RI SPA	Diretta	liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e altre entrate e attività connesse	0,20	<p>Con deliberazione consiliare n. 32 del 14/11/2016 venne affidato in house alla società Solori il servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni per violazione al Codice della Strada, delle sanzioni amministrative di competenza comunale e delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché approvata la relazione, redatta ai sensi del comma 20 dell'art. 34 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito dalla Legge 17/12/2012, n. 221, che dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento "in house" alla società. Con la stessa relazione sono state effettuate le valutazioni di convenienza dell'affidamento "in house" di cui all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Con lo stesso provvedimento è stato altresì approvato lo schema di contratto di servizio, sottoscritto in data 03.08.2017 rep. 4507.</p> <p>L'affidamento del servizio alla suddetta società si giustifica in base alle seguenti esigenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ridurre sensibilmente i tempi per il recupero delle somme messe a ruolo; • ridurre i residui attivi alla fine dell'esercizio finanziario; • aumentare la percentuale delle somme recuperate; • avere un unico interlocutore e non vari concessionari secondo la competenza territoriale, con esperienza, professionalità e competenza, che operi o abbia operato per Comuni di ragguardevoli dimensioni; • avere un monitoraggio costante sull'attività di riscossione coattiva e sulle modalità di applicazione delle procedure esecutive, oltre a consentire l'esercizio di un pieno e totale controllo di tutte le relative attività attraverso la partecipazione all'assemblea dei soci e al comitato di controllo; • disporre di una società che gestisca il servizio di riscossione coattiva con sede ed uffici aperti al pubblico nel territorio comunale o nelle immediate vicinanze; • ridurre i costi a carico dell'Ente e dei contribuenti per le operazioni di recupero, tenuto conto in particolare che il Comune aveva affidato in via sperimentale alla società Areatriscossioni srl la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali con un aggio del 9% sulle somme riscosse ed un fissa a pratica di Euro 7,00=, mentre l'affidamento a So Lo Ri. <p>Spa prevede il riconoscimento del solo aggio nella misura del 7,61% e nessun fissa a pratica (e risultando tale aggio inferiore anche a quello richiesto da Equitalia sui carichi fino al 2016, pari al 9% dal 1/1/2009 al 31/12/2012 e all'8% dal 1/1/2013 al 31/12/2015);</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbassare il rischio di perdita delle somme affidate al recupero derivante dal possibile fallimento e bancarotta delle società private, rispetto, invece, ad una campagna pubblica, della quale si è detentori di una quota del capitale sociale
Dir_5	ACQUE VERONESI SCARL	Diretta	Servizio idrico integrato	2,95	<p>Acque Veronesi Scari è stata costituita il 27 gennaio 2006 dai comuni e dalle società partecipate dagli Enti dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese allo scopo di dare attuazione al modello di gestione del servizio idrico integrato previsto dalla Legge Galli n. 36/1994 e s.m. La società è a partecipazione pubblica totalitaria in quanto, per espressa previsione statutaria, ne possono fare parte solo Enti pubblici o società di gestione totalmente pubbliche.</p> <p>In data 4 febbraio 2006 la società ha ricevuto dall'AATO Veronese (ora Consiglio di Bacino dell'A.T.O. Veronese) l'affidamento "in house" ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 267/00, della gestione del servizio idrico integrato sull'area Veronese, con stipula del relativo contratto di servizio in data 15 febbraio 2006. La società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune; - è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01, 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione. Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03 01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03 02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.